



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LINEE GUIDA PROCEDURE SOTTOSOGLIA

NEGOZIATA SENZA BANDO DI SERVIZI
E FORNITURE IN AMBITO INFORMATICO
(art. 50 comma 1 lett. e D.Lgs 36/2023)



Il sistema Anci a
supporto della
digitalizzazione
dei Comuni





La presente linea guida è stata curata dallo staff del progetto
“Il sistema ANCI a supporto della digitalizzazione dei Comuni”

Redattrice: **Maria Catanese**

Supervisione del progetto: **Antonella Galdi**, Responsabile Area Innovazione tecnologica, Cultura, Politiche Giovanili, Mobilità sostenibile, TPL, Transizione energetica ANCI

Sommario

PREMESSA	4
1. QUADRO NORMATIVO	5
1.1 Importo	7
1.2 Principio di rotazione	8
1.3 Focus sulle tutele lavoristiche e le clausole sociali negli appalti di servizi informatici	11
1.3.1 Modifiche introdotte dal Dlgs 209/2024 in tema di applicazione dei CCNL – Correttivo al Codice degli Appalti	12
1.4 Negoziata finanziate dal Misure PNRR	13
1.4.1 Applicabilità delle misure di semplificazione in materia di Appalti PNRR alla luce dell'entrata in vigore del DLGS 36/2023	16
2. ITER AMMINISTRATIVO	20
2.1 Fase preliminare	21
2.1.1 Indagine di mercato	21
2.1.2 Ricorso all'elenco degli operatori	22
2.2 Procedura Negoziata -Criterio Qualità/prezzo	22
2.2.1 Invito alla presentazione dell'offerta	22
2.2.1.2 Caratteristiche della documentazione di gara	23
2.2.2 Verifica della documentazione amministrativa	26
2.2.3 Apertura e verifica offerte tecniche	26
2.2.4 Valutazione tecnica della commissione	26
2.2.5 Apertura delle offerte economiche	27
2.2.6 Aggiudicazione	28
2.2.7 Stipula del contratto	28
2.3 Procedura Negoziata – Criterio prezzo più basso	29
2.3.1 Invito a presentare offerta	29
2.3.2 Verifica della documentazione amministrativa	30
2.3.3 Apertura e verifica dell'offerta economica	30
2.3.4 Verifica anomalia (eventuale)	30
2.3.5 Aggiudicazione	30
2.3.6 Stipula del contratto	31
Appendice 1 - Tabella di sintesi delle modifiche apportate dal correttivo (DL 209/2024) al codice dei contratti pubblici (DLGS 36/2024)	34
Appendice 2 - CUP e CIG negli affidamenti diretti finanziati dal PNR	44



PREMESSA

Il presente documento rappresenta uno strumento di supporto operativo per il personale dei Comuni, da utilizzare per la definizione della documentazione a corredo della procedura di scelta del contraente individuata dall'art. 50 comma 1 lettera e del Dlgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici – d'ora in avanti "Codice"): la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

Le linee guida forniscono la contestualizzazione nel quadro normativo di riferimento, degli elementi che compongono la documentazione tipica dell'iter delle procedure negoziate, nello specifico, procedure aventi ad oggetto beni e servizi informatici.

Le linee guida recepiscono i riferimenti normativi che caratterizzano questa procedura di individuazione del contraente e tracciano l'iter amministrativo da seguire, dall'indagine di mercato alla stipula del contratto, fornendo agli operatori i modelli per attuare ogni tappa dell'iter. Le note presenti all'interno dei modelli rappresentano un supporto alla personalizzazione che dovrà essere operata a cura delle amministrazioni utilizzatrici.

Le norme di attuazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione individuano gli obblighi/facoltà in capo alle stazioni appaltanti riguardo agli strumenti di negoziazione da utilizzare, sulla base delle categorie merceologiche della spesa e dell'importo dell'appalto¹. In relazione agli affidamenti sottosoglia di beni, servizi informatici e di connettività delle amministrazioni territoriali, ai sensi dell'art. 1, comma 512, l. 208/2015, esiste l'obbligo di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza di questi strumenti, vige l'obbligo di ricorso agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o dal soggetto aggregatore.

I Mercati elettronici e i sistemi telematici della centrale regionale di riferimento sono quindi equiparati al MEPA, come strumenti utilizzabili dalle stazioni appaltanti.

In ogni caso, recenti linee di indirizzo ANAC stabiliscono che, anche nel caso dell'esistenza di convenzioni Consip, le stazioni appaltanti possono procedere con procedure autonome purché sia adeguatamente dimostrata l'evidente convenienza economica².

Dal primo gennaio 2024, con la piena efficacia delle disposizioni del Codice, sono diventate obbligatorie le norme in materia di **digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici** in base alle quali le stazioni appaltanti, per provvedere agli affidamenti **di qualunque importo**, devono ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (P.A.D.)³

Le Piattaforme di Approvvigionamento digitale certificate presentano le medesime funzionalità implementate dal MEPA.

Le presenti Linee Guida e la modulistica fornita sono utilizzabili dalle stazioni appaltanti per gli affidamenti sottosoglia, indipendentemente dalla Piattaforma utilizzata.

1 https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html

2 Parere ANAC in funzione consultiva n. 54 del 16 ottobre 2024.

3 <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-contratti-pubblici>



1. QUADRO NORMATIVO

Nel definire le tipologie di procedura che le stazioni appaltanti devono utilizzare per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice,⁴ **l'art. 50 comma 1 lettera e del Codice**, individua quale procedura di scelta del contraente per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro, **la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.**

Nell'allegato I.1 art 3 lett. h) al D.lgs 36/2023 (**Definizioni delle procedure e degli strumenti**), le procedure negoziate sono così definite:

"Procedure di affidamento con cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto".

Il 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il **Dlgs 209 del 31/12/2024** (Correttivo del Codice dei Contratti Pubblici) che contiene le disposizioni di modifica e integrazione del Codice dei Contratti pubblici.

Le Linee Guida e la modulistica danno evidenza delle principali modifiche e integrazioni che impattano sulle procedure sottosoglia, specificando laddove necessario, l'indicazione che la piena operatività della modifica sarà possibile a seguito dell'emanazione di indicazioni operative o adeguamenti informatici delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale.

In appendice alle Linee Guida, viene fornita la tabella riepilogativa di tutti gli articoli e allegati modificati o di nuovo inserimento. Per ogni articolo viene indicata la modifica disposta dal Correttivo e un sintetico commento esplicativo della modifica/integrazione.

Si segnalano in particolare le seguenti novità da tenere in considerazione nell'impostazione di una procedura negoziata.

- **TUTELE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO - Art. 11 (Principio di applicazione dei CCNL di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)/Allegato I.01/ art. 119 comma 17 (Subappalto).**

La nuova formulazione del comma 2 dell'art. 11 prevede che le stazioni appaltanti indichino il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, non solo negli inviti, ma anche nei documenti di gara e nella decisione di contrarre. Per le modalità di individuazione del CCNL applicabile, il comma rinvia al nuovo Allegato I.01. Il codice consente all'operatore economico di indicare in sede di offerta l'applicazione di un CCNL diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, presentando una dichiarazione di equivalenze delle tutele (economiche e normative). La stazione appaltante deve effettuare la verifica di equivalenza secondo le indicazioni contenute nell'art. 110 e in conformità alle disposizioni contenute nel nuovo allegato I.01.

Si ricorda che l'obbligo di indicare il CCNL non si applica ai servizi intellettuali e le forniture senza posa in opera, sulla base dell'interpretazione combinata dell'art. 11 e art. 57 del Codice.

Un'altra disposizione finalizzata alla tutela dei dipendenti è contenuta nei commi 12 e 17 dell'art. 119, che disciplina il Subappalto. In particolare, il comma 12 estende ai

⁴ art. 14 comma 1 lett c. Euro 215.000,00 quale soglia di rilevanza europea per gli appalti di forniture e servizi aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali.



dipendenti delle imprese subappaltatrici tutte le tutele previste per i dipendenti dell'operatore economico del contratto principale; la modifica del comma 19, che disciplina il subappalto a cascata, è finalizzata ad impedire disparità di trattamento e prevede che i contratti che determinano subappalti a cascata devono essere conformi alle disposizioni dell'art. 119 ed in generale a tutte le disposizioni del codice.

- **RUP, NOMINA E FUNZIONI - Art. 15 comma 2. (Responsabile Unico del Progetto)/ Allegato I.2 .**

La modifica del comma 2 consente alle stazioni appaltanti di nominare il RUP, individuandolo fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in caso di accertata carenza nel proprio organico.

Potrebbe avere importanti risvolti operativi, garantendo una migliore operatività delle stazioni appaltanti, la modifica introdotta nell'Allegato I.2. L'art. 2 dell'Allegato I.2, nella nuova formulazione prevede che i RUP/Responsabili di fase, svolgano i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale.

Da evidenziare che l'art. 8 dell'Allegato I.2, così come modificato, rinvia all'art. 32 dell'Allegato II.14 per l'individuazione dei servizi di particolare importanza, per i quali è obbligatorio che le funzioni di direttore dell'esecuzione siano svolte da un soggetto diverso dal RUP. I servizi di telecomunicazione e i servizi informatici (e affini) rientrano fra i servizi individuati dall'art. 32 dell'Allegato II.14.

- **TUTELA DELLE PMI - art. 61 COMMA 2bis (CONTRATTI RISERVATI), Art. 119 (Subappalto)**

Fra le disposizioni introdotte al fine di tutelare le Piccole e Medie Imprese si evidenziano:

- Introduzione del comma 2 bis all'art. 61, in base al quale, per gli affidamenti sottosoglia, tenuto conto dell'oggetto, delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o l'esecuzione a piccole e medie imprese;
- Il comma 2 dell'art. 119 stabilisce per i contratti di subappalto, l'obbligo per le stazioni appaltanti di riservare una quota pari al 20 per cento delle prestazioni, in favore delle PMI. In sede di presentazione dell'offerta, l'operatore economico può indicare una soglia diversa in ragione delle caratteristiche della prestazione o del mercato di riferimento. Inoltre, il comma 2bis prevede l'obbligatorietà dell'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto.

- **DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI**

Il Correttivo ha introdotto diverse misure di semplificazione del processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Oltre alla ricordata modifica dell'art. 2 dell'Allegato I.2, riferita alla possibilità di delegare da parte del RUP/Responsabile di Fase lo svolgimento di operazioni meramente esecutive, si deve evidenziare la modifica dell'art. 24 comma 3 che stabilisce la prevalenza delle disposizioni che disciplinano la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNC), rispetto a quelle che disciplinano le banche dati che la alimentano. In questo modo si definisce in modo più preciso la gerarchia che rende possibile l'interoperabilità che è alla base della digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti.

La modifica dell'allegato II.10, stabilisce che la regolarità contributiva sia verificata attraverso la BDNC.



- **REVISIONE PREZZI, Art. 60/nuovo allegato II.2 bis⁵**

È stato modificato il comma 1 dell'art. 60, al fine di specificare che le clausole di revisione dei prezzi da inserire obbligatoriamente nei documenti di gara iniziali si riferiscono esclusivamente alle "prestazioni oggetto del contratto".

Per i contratti di servizi e forniture sono stati stabiliti due meccanismi revisionali:

- **meccanismo ordinario:** basato su clausole di indicizzazione del costo del servizio, in modo tale da assicurare l'equilibrio economico del contratto in condizioni normali, adattando i prezzi alle variazioni di mercato;
- **meccanismo straordinario:** che si attiva in caso di aumenti dei costi contrattuali superiori al 5% e prevede una compensazione dell'80% dell'eccedenza, per far fronte a situazioni eccezionali.

L'allegato II.2bis disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi, tenendo conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili.

1.1 Importo

Per stabilire quale tipologia di procedura deve essere seguita per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare servizi/forniture, l'**importo** è il primo elemento da definire.

L'importo dell'appalto deve essere calcolato ai sensi dell'art. 14 del Codice. In particolare, il comma 4 stabilisce che *l'importo dell'appalto rappresenta l'importo pagabile al fornitore, al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)*. Il calcolo dell'importo dell'appalto *deve comprendere* le eventuali premialità e qualsiasi forma di opzione o rinnovo, che, se presenti, devono essere espressamente previsti nei documenti di gara.

Le possibili opzioni e rinnovi da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo dell'appalto sono definiti dai seguenti articoli del codice:

- Art. 14 comma 4 (rinnovi);
- Art. 120 (opzioni di modifica in corso di esecuzione). In particolare:
 - art. 120, comma 1, lettera a), se prevede un incremento dell'importo (le modifiche non devono cambiare la struttura del contratto e devono essere previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono consistere anche in clausole di opzione);
 - art. 120, comma 9, c.d. quinto d'obbligo;
 - art. 120, comma 10, proroga (l'istituto della proroga previsto da questo comma è alternativo e non cumulabile all'ipotesi di rinnovo).

Anche se previste preventivamente e inserite nella documentazione dell'affidamento le opzioni di proroga e rinnovo devono comunque essere considerate ipotesi di eccezione rispetto alla regola generale di divieto di proroga del contratto.

L'importo complessivo dell'appalto così calcolato consente di stabilire la disciplina da applicare all'appalto.

In particolare, per gli appalti di forniture e servizi: se l'importo è inferiore alla soglia determinata ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. c), occorre seguire la disciplina prevista

⁵ L'art. 9 del Codice, fra i principi fondanti della materia, prevede **Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale in base al quale** "Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta". L'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 60 (Revisione Prezzi) e 120 (Modifiche dei contratti in corso di esecuzione) deve essere conforme al principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.



per gli appalti sottosoglia definita dagli articoli da 48 a 55 del Codice dei Contratti, mentre se di importo superiore si applica la disciplina prevista per gli appalti sopra soglia (procedure ordinarie) di cui alla Parte IV del Codice dei Contratti.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 14 del Codice, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti applicando le disposizioni in materia di procedure sottosoglia (Parte Libro II, Parte I), quando l'importo stimato al netto di IVA del lotto sia inferiore a Euro 80.000,00, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati derogando la regola generale, non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti⁶.

1.2 Principio di rotazione

Per espressa previsione normativa, alle procedure sottosoglia si applica il principio di **rotazione**, in base al quale *“è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui **due consecutivi affidamenti rientrino nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi**”*.

Il Dlgs 36/2023 ha dedicato un articolo specifico alla rotazione degli affidamenti sottosoglia, (Articolo 49), recependo in parte quanto previsto dalla Linee Guida ANAC n. 4, emanate in vigore del d.lgs. 50/2016, e introducendo, alcune importanti novità rispetto alla precedente disciplina. Innanzitutto, non è più vietato il reinvio dell'“operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”, ma soltanto il reinvio del “contraente uscente” ossia del soggetto che ha conseguito la precedente aggiudicazione. La ratio dell'omessa applicazione del principio ai meri “invitati” alla precedente procedura è motivata dal fatto che “la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario”. In sostanza, il fornitore invitato, ma non aggiudicatario, non ha acquisito nessuna posizione di vantaggio che possa giustificare la sua esclusione dalla procedura di gara immediatamente successiva.⁷

La norma non ripropone il riferimento ai “tre anni solari” espressamente previsto nelle linee Guida ANAC n. 4, e non indica nemmeno alcun diverso arco temporale, dovendo il contraente uscente di fatto “saltare un turno” (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento da parte della stessa stazione appaltante.

Quanto alle definizioni di “**settore merceologico**” o “**settore di servizi**” (rimaste immutate rispetto alla previgente disciplina), può correttamente richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una “sostanziale alterità qualitativa” della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, Sent. n. 8030/2020).

Al fine di individuare la sostanziale alterità qualitativa delle prestazioni si può utilizzare lo strumento della classificazione delle Categorie merceologiche, intendendo per Categoria merceologica un raggruppamento di beni e/o servizi omogenei in base alle scelte effettuate dall'utente.

Lo strumento utilizzato comunemente per definire il settore o categoria merceologica è la Classificazione “Common Procurement Vocabulary” (CPV)⁸, ossia il sistema di

⁶ Il Dlgs 209/2024 esplicita il riferimento alla categoria di procedure sottosoglia, quale tipologia di procedura da utilizzare per i lotti di importi non superiori alle soglie indicate al comma 11.

La precedente formulazione era: “In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti **senza applicare le disposizioni del codice** quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.

⁷ Cfr Relazione di accompagnamento del Nuovo Codice Appalti

⁸ <https://ted.europa.eu/it/>



classificazione europea per categorizzare l'oggetto dei contratti d'acquisto pubblici, sviluppata in ambito Eurostat. Questa classificazione è recepita dalla piattaforma nazionale MEPA Consip e dalle varie piattaforme certificate.

Il CPV, ha una struttura ad albero che prevede diversi livelli di classificazione: al livello più alto c'è la Divisione (first two digits of the code **XX**000000-Y), poi il Gruppo (first three digits of the code **XXX**00000-Y) e infine la Classe (first four digits of the code **XXXX**0000-Y). Spesso la Classe si scompone ulteriormente in ambiti di servizio ancora più specifici.

In genere, il riferimento alle categorie merceologiche non riguarda il livello del CPV corrispondente alle "Divisioni" e ai "Gruppi", che risultano troppo ampie, ma il livello corrispondente alle **Classi**, vale a dire il livello indicato dalle prime quattro cifre del codice (**XXXX**0000-Y).

Il Consiglio di Stato, con il Parere n. 361/2018, ha chiarito che, ai fini dell'applicazione della regola della rotazione, per "stesso settore merceologico" debba intendersi non soltanto l'affidamento – o l'invito – di una commessa *identica* a quella immediatamente precedente, bensì anche commesse appartenenti a settori merceologici *analoghi*.

Possono considerarsi appartenenti a categorie merceologiche diverse, servizi che appartengono a classi diverse (seppure nell'ambito della stessa divisione) del CPV. Servizi che appartengono alla stessa classe non possono che considerarsi servizi analoghi.

Di seguito un esempio pratico riferito alla classificazione dei servizi informatici.

Scorrendo l'elenco di CPV⁹, prendiamo in considerazione, a titolo di esempio, la **Categoria Merceologica: 72212000-4 Servizi di programmazione di software applicativi**.

Questa tipologia di servizi appartiene:

- Alla Divisione: **7200000-5** Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software internet e supporto;
- Al Gruppo **72200000-7** Programmazione di software e servizi di consulenza;
- Alla Classe **72210000-0** Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti

Alla stessa Classe appartengono anche i Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente classificati con il CPV **72211000-7 – Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente**.

Come si può vedere, **72212000-4** e **72211000-7** sono posizionati all'interno della stessa, Divisione (identificata dai primi due numeri), dello stesso Gruppo (identificato dai primi tre numeri) e della stessa classe (identificata dai primi quattro numeri). Si possono considerare quindi, servizi analoghi e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, appartenenti alla stessa categoria merceologica (quindi con divieto di affidamento allo stesso fornitore).

Se invece prendiamo in considerazione la Categoria Merceologica: **72422000-4 Servizi di programmazione di applicazioni server internet o di intranet**, si può vedere che rispetto a quella analizzata sopra (**72212000-4 Servizi di programmazione di software applicativi**) appartiene alla stessa divisione (72), ma diverso gruppo (724) e quindi diversa classe.

Quindi i **Servizi di programmazione di applicazioni server internet o di intranet (72422000-4)** e i **Servizi di programmazione di software applicativi (72212000-4)**, possono essere considerati categorie merceologiche differenti. Rispetto ad affidamenti che hanno ad oggetto categorie di servizi non appartenenti alla stessa categoria merceologica e non analoghi, non si applica il principio della rotazione.

Come ritenuto dalla giurisprudenza (TAR Emilia-Romagna, sentenza n. 186/2019), la

⁹ <https://ted.europa.eu/it/simap/cpv>



scelta operata dall'Amministrazione in merito all'abilitazione [alla piattaforma di e-procurement] necessaria ai fini della partecipazione alla gara è espressione di ampia discrezionalità non sindacabile in giudizio se non in presenza di evidenti profili di illogicità che palesino, ancorché sotto il profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere attribuito.

In aggiunta alle considerazioni relative alla definizione della natura dei servizi/beni, ai fini dell'obbligatorietà dell'applicazione del principio della rotazione, si deve considerare l'indicazione contenuta al comma 3 dell'art. 49 che stabilisce che la stazione appaltante può, con apposito regolamento, **ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico** (ad esempio da 5.000,00 euro fino a 40.000,00 euro e da 40.000,01 euro fino a 140.000,00, da 140.000,01 fino a 180.000,00 euro, da 180.000,01 fino alla soglia comunitaria). Conseguentemente il principio di rotazione si applicherà solo agli affidamenti rientranti nella stessa fascia di importo. Si ricorda che la differenziazione tra le distinte fasce di importo previste per i possibili affidamenti diretti deve essere tale da non eludere arbitrariamente il divieto di frazionamento.

Il comma 4 dell'art. 49 del Codice (così come riformulato dal Dlgs 209/2024), disciplina le modalità di deroga al principio di rotazione, prevedendo che la stazione appaltante possa procedere a reinvitare o individuare quale affidatario il fornitore uscente, **previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa**, dando adeguata motivazione fondata sui due elementi:

- Particolare struttura del mercato;
- Effettiva assenza di alternative;

Rispetto alla precedente formulazione, la verifica sugli aspetti di accuratezza e adeguatezza qualitativa è preliminare rispetto all'individuazione delle motivazioni che consentono alla stazione appaltante di derogare al principio della rotazione¹⁰.

E' importante evidenziare che è onere della stazione appaltante fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione; il contraente uscente può essere invitato e risultare affidatario diretto laddove, come precisato anche nella relazione illustrativa al Codice, sussistano contemporaneamente tutti i suddetti requisiti, da intendersi, pertanto, come "concorrenti e non alternativi tra loro", i quali devono essere specificamente rappresentati negli atti della procedura.

Oltre alle disposizioni di deroga del principio contenute nel comma 4, lo stesso articolo 49 prevede al comma 5 una disposizione che consente la disapplicazione del principio della rotazione, in base alla quale:

"Per contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50, comma 1 – lettere c), d), **e)**, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla procedura negoziata".

La ratio della norma è connessa al fatto che l'apertura dell'indagine di mercato a tutti gli operatori economici sia già garanzia di tutela della concorrenza e il limite di partecipazione (e potenziale aggiudicazione del servizio/fornitura) del fornitore uscente rappresenterebbe un pregiudizio sproporzionato e immotivato nei confronti di quest'ultimo.

¹⁰ Di seguito si riporta il comma 4 dell'Art. 49 del Dlgs 36/2023, così come riformulato dal Dlgs 209/2024:

"In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, **previa verifica** di accurata esecuzione del precedente contratto, **nonché della qualità della prestazione resa**, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto".



1.3 Focus sulle tutele lavoristiche e le clausole sociali negli appalti di servizi informatici

Rientrano nella categoria delle clausole sociali quelle *disposizioni di carattere normativo o contrattuale che stabiliscono, a carico delle imprese che stipulano contratti di servizi con la pubblica amministrazione, l'obbligo di applicare nei confronti dei dipendenti alcune garanzie di tutela minima, come la tutela del reddito dei lavoratori o la loro stabilità occupazionale, in particolare assicurando l'osservanza dei contratti collettivi*¹¹.

Le finalità poste dal codice in tema di finalizzazione sociale degli appalti pubblici si possono sintetizzare nelle seguenti:

- promozione delle “opportunità di occupazione”, ovvero dell’equilibrio di genere, delle opportunità di occupazione per i disoccupati di lunga durata e i lavoratori anziani, delle politiche a favore della diversità e opportunità di occupazione per le persone appartenenti a gruppi svantaggiati e delle opportunità di occupazione per le persone con disabilità;
- promozione del “lavoro dignitoso”, da intendersi come instaurazione di rapporti di lavoro in cui siano garantiti non soltanto il rispetto dei principi della parità di genere e della non discriminazione, ma anche la «conformità con le norme fondamentali di lavoro» una «retribuzione dignitosa», l’osservanza delle disposizioni in materia «di salute e sicurezza sul luogo di lavoro», l’«accesso alla formazione» ed «alla protezione sociale di base»;
- promozione dell’osservanza dei “diritti sociali e lavorativi” (ossia l’«osservanza delle normative e dei contratti collettivi nazionali conformi con il diritto dell’Unione europea»);
- il supporto della “inclusione sociale” e la promozione delle organizzazioni dell’economia sociale (che implicano – fra l’altro – la “promozione dell’occupazione assistita per persone con disabilità”).

Per realizzare le finalità sopra indicate, il Codice prevede i seguenti obblighi in capo alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, con esclusione delle procedure aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale o forniture senza posa in opera:

- obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nel bando di gara il CCNL applicabile all’affidamento sulla base della natura delle prestazioni (Art.11 e Art 57) e di indicare il costo della manodopera e della sicurezza scorporati dall’importo soggetto a ribasso (art. 41 commi 13 e 14);
- obbligo per l’operatore economico di indicare i costi della manodopera e oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108 comma 9);
- obbligo per l’operatore economico, in sede di presentazione dell’offerta, di assumersi gli impegni definiti dall’art. 102 comma 1:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;

¹¹ cfr. La finalizzazione sociale degli appalti pubblici tra clausola sociale, congruità del costo della manodopera e contratto collettivo nazionale di lavoro – Raffaella Sarti, Appalti e Contratti 5/2024



c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Per le procedure negoziate di servizi informatici, ai fini dell'applicabilità delle clausole sociali, è quindi fondamentale **definire la natura intellettuale o meno delle prestazioni**.

Non rientrano generalmente nella categoria dei servizi intellettuali, poiché non richiedono un alto grado di creatività e non implicano fasi di progettazione, le attività di carattere puramente esecutivo o ripetitivo, come la manutenzione hardware, manutenzione correttiva sui software, l'installazione di software standard o l'assistenza erogata tramite help desk.

L'appalto nel suo insieme è connotato come appalto di servizi intellettuali, sulla base del criterio della prevalenza.

1.3.1 Modifiche introdotte dal Dlgs 209/2024 in tema di applicazione dei CCNL

Le norme del Codice in materia di tutela lavoristica pongono nei confronti del RUP la responsabilità di individuare il corretto CCNL per l'appalto da aggiudicare e quella di effettuare una corretta verifica di equivalenza dell'eventuale differente CCNL applicato dall'operatore economico.

In considerazione delle difficoltà delle stazioni appaltanti di applicare le disposizioni dell'art. 11, il Dlgs 209/2024 ha introdotto l'"Allegato I.01 - Contratti collettivi", che disciplina:

- I criteri e le modalità per l'individuazione del CCNL di riferimento;
- Le modalità di presentazione della dichiarazione di equivalenza da parte dell'operatore economico e di verifica da parte della stazione appaltante.

L'articolo 2 dell'allegato, individua due criteri da utilizzare per individuare il CCNL da applicare: la connessione fra la **tipologia delle prestazioni** oggetto dell'appalto e l'ambito di applicazione del contratto collettivo e la **rappresentatività** delle associazioni sindacali e datoriali firmatarie.

Per inquadrare il collegamento fra tipologia di prestazioni e ambito di applicazioni, lo strumento cui l'articolo fa riferimento è il codice ATECO, anche raffrontato con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nel bando o nell'invito.

L'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro da indicare nel bando o nell'invito è individuato in relazione ai sottosectori con cui sono stati classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il comma 4 dell'articolo 2 introduce però un importante criterio generale: il CCNL di riferimento, da indicare negli atti di gara, è quello preso a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle.

Solo in assenza di queste tabelle, è necessario ricorrere ai criteri descritti al comma 2.

Il comma 4, precisa quindi i parametri in base ai quali si definisce la rappresentatività delle associazioni di lavoratori e datoriali, che diventa il criterio determinante nel caso dell'esistenza di più contratti collettivi di lavoro strettamente connessi all'attività oggetto dell'appalto.

I parametri da tenere in considerazione per definire il livello di rappresentatività sono:

- a) il numero complessivo dei lavoratori associati;



- b) il numero complessivo delle imprese associate;
- c) la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali;
- d) il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti.

La presenza di rappresentanti delle associazioni firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nel Consiglio del CNEL è un ulteriore parametro per definire il grado di rappresentatività di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ed è previsto dal comma 5.

Un'altra importante novità introdotta dal Dlgs correttivo è la presunzione di equivalenza CCNL applicato dall'operatore economico, rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, nel caso in cui sia sottoscritto dalle medesime organizzazioni sindacali (non rileva l'organizzazione datoriale firmataria) in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, rimanendo ferma la coerenza del Contratto applicato rispetto alla dimensione e alla natura giuridica di impresa.

In sostanza, il comma 4 dell'art. 11 prevede la possibilità che l'operatore economico applichi un CCNL diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. In questo caso, in sede di partecipazione alla procedura di gara deve presentare una dichiarazione di equivalenza delle tutele.

L'Allegato I.01, introdotto dal Dlgs correttivo, oltre a definire all'art. 3 il concetto di presunzione di equivalenza, all'art. 4 individua i parametri che le stazioni appaltanti devono tenere in considerazione per verificare l'equivalenza prima dell'aggiudicazione, che si possono sintetizzare nel confronto fra le tutele economiche e le tutele normative dei contratti da confrontare¹².

1.4 Negoziare finanziate dal Misure PNRR

Le procedure negoziate, e in generale tutte le procedure di gara finanziate dal PNRR, oltre alle norme previste dal Codice degli Appalti, devono conformarsi a specifici obblighi posti dalla normativa europea e nazionale di approvazione e attuazione del Piano.¹³

Il PNRR è stato elaborato come uno strumento di programmazione con cui si intendono perseguire esclusivamente obiettivi che di crescita economica, ma anche traguardi di tipo ambientale e sociale.

12 Tutele economiche:

- a) retribuzione tabellare annuale;
- b) indennità di contingenza;
- c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
- d) eventuali mensilità aggiuntive e) eventuali ulteriori indennità previste.

Tutele normative

- a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
- b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
- c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
- d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
- e) durata del periodo di prova;
- f) durata del periodo di preavviso;
- g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
- i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
- l) monte ore di permessi retribuiti; m) disciplina relativa alla bilateralità;
- n) previdenza integrativa;
- o) sanità integrativa.

¹³ <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/news/disponibile-la-raccolta-normativa-pnrr-guida-pratica-al-le-norme.html>



Pertanto, ai tradizionali obblighi di trasparenza amministrativa e contabile, che caratterizzano i programmi comunitari e nazionali e che riguardano la gestione dei progetti, si aggiunge l'obbligo del rispetto di principi di tipo trasversale (Inclusione sociale e Gender Equality) o settoriali, come il principio D.N.S.H. (Do No Significant Harm), che nel caso dei servizi informatici è obbligatorio per i servizi cloud e di hosting.

Nella definizione dei modelli documentali da impiegare per la definizione degli affidamenti diretti risulta opportuno fornire una specifica documentazione elaborata tenendo in considerazione le norme previste dal PNRR e dai successivi documenti attuativi.

Di seguito si fornisce una sintesi degli specifici obblighi da tenere in considerazione nel caso di acquisti di forniture e servizi finanziati da Misure PNRR.

Principio di riferimento	Obiettivo da perseguire	Riferimento normativo/ amministrativo	Obblighi per l'operatore economico
Inclusione sociale	Favorire l'occupazione giovanile femminile	Art. 47 comma 4 del Dlgs 77/2021, Convertito in Legge n. 108/2021 Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati. (23A04253) (GU Serie Generale n.173 del 26-07-2023)	Obbligo di destinare una percentuale pari almeno al 30 per cento delle assunzioni di personale da impiegare per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto all'occupazione giovanile e femminile. In sede di presentazione dell'offerta, sottoscrizione della dichiarazione di impegno. A conclusione del contratto, obbligo di presentazione di una relazione attestante il rispetto dell'obbligo.
Gender Equality	Rimuovere le discriminazioni di genere	Art. 47 comma 2 e 3 del Dlgs 77/2021, Convertito in Legge n. 108/2021 Dlgs 198/2006 Legge 68/99	<i>Oltre 50 dipendenti:</i> presentazione del Rapporto di Genere in sede di presentazione dell'offerta <i>Numero di dipendenti fra 15 e 50:</i> entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto, presentazione del Rapporto di Genere e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa di contrasto alla disparità di genere e eventuali provvedimenti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.



Tutela del lavoro	Favorire la stabilità occupazionale e l'applicazione dei CCNL	Art. 57 del Dlgs 36/2023 Art. 102 c.1 lett a e b del Dlgs 36/2023 CCNL di riferimento	Applicare le tutele previste dal CCNL di riferimento
Inclusione sociale	Favorire l'inclusione nel mondo del lavoro a persone con disabilità	Art. 47 comma 4 del DL 77/2021, Convertito in Legge n. 108/2021 Legge 12 marzo 1999, n. 68; Art. 102 comma 1 lett. C del Dlgs 36/2023 Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati. (23A04253) (GU Serie Generale n.173 del 26-07-2023)	Obbligo di rispettare le quote assunzioni In sede di presentazione dell'offerta, sottoscrizione della dichiarazione di impegno.
Trasparenza/ Antiriciclaggio	Contrastare i fenomeni di riciclaggio	art. 3, comma 6, della Direttiva (UE) 2015/849 Linee Guida per il Monitoraggio delle opere finanziate con PNRR e PNC Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 Marzo 2022	In fase di presentazione dell'offerta, sottoscrizione della dichiarazione dell'operatore economico/titolare effettivo
Anticorruzione/ trasparenza	Contrastare i fenomeni di conflitto di interessi	art. 16 del D.Lgs 36/2023;	In fase di presentazione dell'offerta, sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del titolare effettivo
DNSH (solo per i servizi cloud e hosting)	Favorire uno sviluppo economico rispettoso dell'Ambiente	Reg. 2022/820 art. 17 Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno all'Ambiente - Scheda 6 – Servizi cloud e hosting	Dichiarazione di conformità al Principio DNSH secondo gli adempimenti ex ante ed ex post previsti dalla Scheda 6 delle linee guida

Al successivo articolo 2.2.1 - *Invito alla presentazione dell'offerta*, sono indicati gli obblighi delle stazioni appaltanti in riferimento alle premialità da prevedere fra i criteri di valutazione delle offerte, in attuazione dell'art. 47 comma 4 del DL 77/2021, quali strumenti di promozione dell'imprenditoria giovanile, dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, della parità di genere e l'assunzione di giovani e donne.

Ai sensi dell'articolo 34 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241, l'intestazione della



documentazione deve essere conforme alle Linee Guida sulla Comunicazione redatte, dalle Amministrazioni Titolari della Misura PNRR, devono essere riportati i loghi delle istituzioni che finanziano l'intervento.

Un'attenzione particolare va riservata all'obbligo di inserire su tutta la documentazione di gara e contrattuale delle procedure finanziate con il PNRR, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) ad esso collegato.

Si rinvia all'appendice del presente documento, per il riepilogo degli elementi essenziali relativi al CUP e CIG.

1.4.1 Applicabilità delle misure di semplificazione in materia di Appalti PNRR alla luce dell'entrata in vigore del DLGS 36/2023

L'entrata in vigore del Nuovo Codice ha posto molti dubbi interpretativi circa le norme da applicare agli appalti finanziati dalle Misure del PNRR e dal PNC (Piano Nazionale Complementare).

La Parte III del Codice infatti, nella Disciplina delle norme Transitorie, di Coordinamento e Abrogazioni, pur disponendo (art. 226 comma 1) l'abrogazione dal 01/07/2023 del DLGS 50/2016, con l'articolo 225, comma 8 del Dlgs 36/2023 prevede che: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018."*

Gli atti normativi indicati da questo articolo del codice, rinviano a loro volta ad altre norme, come ad esempio il DL 76/2020. Le norme di semplificazione richiamate da questo comma erano state previste inizialmente per rispondere all'emergenza pandemica e successivamente per semplificare e accelerare gli investimenti pubblici del PNRR. Tali norme prevedevano la disapplicazione di specifiche disposizioni previste dal Dlgs 50/2016.

Nel disporre le abrogazioni esplicite e la decorrenza di applicazione del nuovo codice, l'art. 226 non fa riferimento alle procedure richiamate al comma 225, da qui l'incertezza sull'applicabilità dei rinvii ad Dlgs 50/2016 della normativa speciale prevista per le procedure finanziate dal PNRR /PNC.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è intervenuto con circolare del 12 luglio 2023 fornendo un chiarimento interpretativo che ha confermato il carattere speciale delle norme derogatorie del Dlgs 50/2016 introdotte dal DL 77/2021, che continuano a trovare applicazione anche dopo il 01 luglio 2023.

Le ultime pronunce della giurisprudenza sul tema sono rappresentate dalla sentenza n. 14366 del 15 luglio 2024 del TAR Lazio è intervenuta ribadendo la specialità del d.l. n. 77/2021, (decreto semplificazioni bis), rispetto al corpus normativo del nuovo codice dei contratti pubblici, e la sua perdurante applicazione anche alle procedure indette dopo il 1° luglio 2023 e dalla sentenza 7496 del 09/09/2024 del Consiglio di Stato, che, sulla base del principio del "rinvio recettizio", stabilisce che il contenuto della norma richiamata diventa parte integrante della norma che effettua il rinvio e che quindi il rinvio è da considerarsi fisso e non soggetto alle modifiche future della norma richiamata.



Le disposizioni di cui al decreto semplificazioni *bis*, dettate al fine di incoraggiare la celere definizione delle procedure di acquisto PNRR, continuano a trovare applicazione unitamente alle norme del codice previgente a cui le stesse fanno riferimento.

Tuttavia, tale pronuncia non chiarisce i dubbi interpretativi relativi, per esempio, all'applicabilità e alle procedure indette dopo il 01 luglio 2023, che ricadono nell'ambito esaminati, dell'art. 8 D.L. n. 76/2020 che a sua volta autorizza sempre la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione del contratto in via anticipata, nel caso di servizi e forniture, nelle more della verifica dei requisiti.

Da una lettura letterale della sentenza, sembra ammissibile la deroga all'obbligo di verifica dei requisiti dell'operatore economico prima della formalizzazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 17 comma 5 D.lgs. n. 36/2023, rendendo possibile, nel caso di appalti PNRR, procedere all'aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara e, dunque, provvedere all'esecuzione dell'appalto già in questa fase.

Gli istituti e le disposizioni che trovano ancora applicazione nel caso di procedure di gare di forniture e servizi finanziate con il PNRR e il PNC possono essere così sintetizzati¹⁴:

- **Causa particolare di esclusione dell'operatore economico** – L'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, stabilisce "... *la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso ... qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto*". La norma prevede una causa di esclusione o di risoluzione di diritto non contenuta nel nuovo Codice dei contratti.
- **Avviso dei risultati sotto i 40.000 euro non obbligatorio** – L'articolo 1, comma 2, lettera b) ultimo periodo, prevede che "*Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate ... tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati*". La norma rappresenta una deroga rispetto al disposto dell'articolo 50, comma 8, del nuovo Codice dei contratti, che prevede sempre tale pubblicazione, indipendentemente dall'importo dell'affidamento.
- **Causa particolare di esclusione dell'operatore economico** – L'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, prevede che "... *la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso ... qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto*". La norma mantiene per gli appalti PNRR e PNC, anche per gli appalti sopra soglia europea, una causa di esclusione o di risoluzione di diritto, non contenuta nel nuovo Codice dei contratti.
- **Termini ridotti** – L'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, prevede l'utilizzo senza obbligo specifico di motivazione dei termini ridotti per urgenza previsti per le procedure aperte, ristrette e negoziate. Ai sensi dell'articolo 226, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. I termini ridotti sono quindi da intendersi quelli disciplinati dal nuovo codice dei contratti.
- **Procedura negoziata in caso di estrema urgenza** – L'articolo 2, comma 3, prevede l'utilizzo della procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza.

¹⁴ così sintetizzate nell'articolo di Marina Ferrara pubblicato sul sito: <https://www.moltocomuni.it/rubriche/appalti-e-contratti/prorogate-le-misure-di-semplificazione-per-gli-appalti-finanziati-dal-pnrr-e-dal-pnc/>

Sul tema del regime giuridico degli appalti PNRR si veda anche: Quaderni ANCI: Appalti e regole contabili per il PNRR n. 32 – marzo 2022



La norma è stata prevista per superare gli effetti negativi del Covid, ma si intende applicabile alle procedure PNRR e PNC.

- **Consegna dei lavori in via d'urgenza** – L'articolo 8 prevede che *"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*.

Le norme che facevano parte della disciplina speciale/emergenziale e che invece sono state recepite dal Dlgs 36/2023 sono:

- **Soglie di riferimento** – L'articolo 1, comma 2, per quanto attiene agli appalti di importo inferiore alle soglie europee. L'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023 ha introdotto a regime le disposizioni emergenziali con alcune correzioni: l'importo per gli affidamenti diretti per servizi e forniture (da 139.000 a 140.000); l'esperienza richiesta (nel D.L. 76 del 2020 è previsto che siano scelti *"soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe"*; invece il nuovo codice (articolo 50) richiede documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se non analoghe; nel D.L. 76 è previsto il rispetto di *"un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate"*, l'articolo 49 del nuovo Codice limita la rotazione ai precedenti aggiudicatari e non fa riferimento alla dislocazione territoriale degli operatori da invitare (è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.).
- **Esclusione automatica delle offerte e garanzie provvisorie** – L'articolo 1, commi 3 e 4, prevedono norme in materia di esclusione automatica delle offerte anomale e di criteri di valutazione delle offerte e di garanzie provvisorie, derogatorie del D.Lgs. n. 50/2016 che ora sono state generalizzate per tutti gli appalti dal nuovo Codice dei contratti (articoli 50, 53, 54).
- **Gestione dei concorsi pubblici** – L'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 76/2020 stabilisce che ai servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici si applica il codice dei contratti pubblici. Il D.Lgs. n. 36/2023 ha disposto, con l'articolo 224, comma 2, che la disposizione acquista efficacia dal 1° luglio 2023.
- **Collegio consuntivo tecnico** – La disposizione dell'articolo 6 del D.L. n. 76/2020 prevede l'obbligo di costituzione del collegio analoga a quella contenuta nell'articolo 215 del nuovo Codice che dispone la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per gli appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea¹⁵.
- **Sopralluogo** – L'articolo 92, comma 1, del nuovo Codice prevede che i bandi di gara possano imporre ai concorrenti la *"visita dei luoghi"* nel caso in cui questa sia *"indispensabile alla formulazione dell'offerta"*; l'articolo 8, comma 1, lettera b, del D.L. n. 76/2020 ha un contenuto molto simile, un poco più restrittivo poiché richiede che detto adempimento sia *"strettamente indispensabile"* in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.



¹⁵ Con l'entrata in vigore del Dlgs 209/2024, (1 gennaio 2025) non è più obbligatoria la nomina del collegio consultivo tecnico per gli appalti di forniture e servizi, ma diventa una facoltà della stazione appaltante.

IMPORTANTE – Modulistica definita nell'ambito del SI.GE.CO e Linee Guida per i Soggetti Attuatori

La trasformazione digitale è una tematica centrale del PNRR. È oggetto della Missione Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, che ha un importante strumento di attuazione nell'iniziativa Italia Digitale 2026, il piano strategico per la trasformazione digitale e la connettività promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.

Attraverso il portale PA Digitale 2026 (<https://padigitale2026.gov.it/>) le pubbliche amministrazioni possono prendere visione e partecipare agli Avvisi che danno attuazione agli investimenti PNRR.

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, in quanto Ente Promotore dell'iniziativa, per attuare le misure del PNRR della Missione 1 - Componente 1 ha scelto di utilizzare Avvisi pubblici a lump sum (o somme forfettarie).

Gli avvisi lump sum si distinguono dagli avvisi a costi reali, per il fatto che i finanziamenti vengono riconosciuti ai Soggetti Attuatori in un unico importo, a fronte del raggiungimento di un risultato (funzionale al raggiungimento di milestone e target PNRR), indipendentemente dai costi effettivi sostenuti.

L'erogazione dei finanziamenti è subordinata (oltre che al perseguimento del risultato) anche da procedimenti amministrativi rispettosi di condizionalità e obblighi previsti dai regolamenti comunitari che trovano attuazione nelle procedure definite nell'ambito del SI.GE.CO.

Il rispetto delle norme previste dal codice degli appalti per l'individuazione del Soggetto Realizzatore e la gestione del rapporto contrattuale, rappresenta solo una delle condizionalità previste per l'utilizzo dei fondi PNRR.

Il quadro completo degli adempimenti e dei modelli da utilizzare a cura dei Soggetti attuatori per una corretta realizzazione dei progetti approvati nell'ambito degli Avvisi pubblicati dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri (Ente Promotore), è contenuto nel Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co), che illustra la struttura organizzativa, gli strumenti operativi e le procedure definite per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi previsti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il SI.GE.CO e Linee Guida per i Soggetti Attuatori delle Misure PNRR, individuati tramite AVVISI PUBBLICI A LUMP SUM – redatti a cura della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la trasformazione digitale, Unità di Missione PNRR sono reperibili al seguente link:

<https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/#sistema-di-gestione-e-controllo>

Il reperimento di ulteriori informazioni, strumenti e format a supporto dell'attuazione delle misure del PNRR è possibile attraverso la sezione FAQ del portale "Padigitale2026", accedendo al seguente link:

<https://padigitale2026.gov.it/supporto/domande-frequenti/>

In particolare, si segnala che in allegato alle linee guida reperibili al link sopra indicato, vengono forniti ai Soggetti Attuatori le indicazioni operative e i Format da utilizzare per i Certificati di Regolare Esecuzione, per la Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e incompatibilità del Titolare Effettivo.

La modulistica riferita al PNRR allegata alle presenti Linee Guida ha ad oggetto documenti e dichiarazioni che l'operatore economico deve rilasciare in fase di presentazione dell'offerta, che riguardano in modo specifico la procedura di affidamento diretto e che non sono state approvate in format nell'ambito del SI.GE.CO dell'Amministrazione Titolare dell'Investimento che ha pubblicato l'Avviso di finanziamento (Ente Promotore).



2. ITER AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 37 comma 3, devono essere inserite nel programma triennale di acquisti di beni e servizi o nei relativi aggiornamenti annuali, gli importi di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art.50 comma 1 lett. B (Euro140.000,00). Pertanto, in relazione alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti devono rispettare questo adempimento. Il riferimento all'inserimento in. programmazione, deve essere riportato nella determina a contrarre

L'Art. 17 comma 1 del Codice stabilisce che, preliminarmente rispetto all'avvio della procedura di affidamento, le stazioni appaltanti adottino un atto (determina o altro atto equivalente sulla base dell'ordinamento dell'Amministrazione) con il quale viene disposta la decisione di contrarre. L'atto deve contenere gli elementi essenziali dell'appalto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Il provvedimento deve essere adottato dal Responsabile Unico di Progetto, individuato sulla base dell'art. 15 del Dlgs 36/2023 e dell'Allegato I.2 e deve contenere i seguenti elementi¹⁶:

- la sintetica descrizione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle forniture o dei servizi oggetto dell'appalto;
- l'importo massimo stimato tenendo conto di tutte le opzioni e rinnovi come descritto nel precedente paragrafo 1.1, la relativa copertura contabile e la procedura che si intende seguire;
- l'indicazione della modalità di individuazione degli operatori da invitare, da scegliere fra l'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi degli operatori economici¹⁷;
- i criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura a seguito di indagine di mercato. **L'Amministrazione può decidere di invitare tutti gli operatori che manifestano l'interesse di partecipare alla procedura di gara. In quel caso il principio di rotazione si ritiene assolto e può essere invitato a presentare offerta anche l'operatore economico uscente.** Nel caso in cui si intende limitare gli inviti a presentare offerta solo ad alcuni operatori economici, devono essere esplicitati nella determina a contrarre i criteri di selezione. Questa però è un'ipotesi che non trova applicazione per le procedure di affidamento di forniture e servizi, per le quali il numero di manifestazioni di interesse è tale da consentire di invitare tutti gli operatori economici senza appesantire la procedura di gara. Non è necessario, quindi, prevedere i criteri per selezionare gli operatori economici da invitare a presentare offerta, fra quelli che hanno presentato la manifestazione di interesse;
- i criteri di selezione degli operatori economici (requisiti capacità economica/tecnica);
- il criterio di aggiudicazione (scegliendolo tra il criterio del prezzo più basso o il criterio qualità/prezzo - art. 50 comma 4 del Dlgs 36/2023);
- le principali condizioni contrattuali.

Con la determina di indizione vengono approvati i seguenti documenti:

- *L'avviso* di manifestazione di interesse (nel caso in cui si sceglie di individuare gli operatori economici tramite indagine di mercato) o *la richiesta* di manifestazione di interesse (nel caso in cui si sceglie il ricorso all'elenco degli operatori economici);
- Il capitolato speciale di appalto;
- Lo schema di contratto;

¹⁶ Gli elementi dell'atto che contiene la decisione di contrarre sono indicati nell'allegato II.1 articolo 1 ai sensi dell'art. 50 comma 2 e 3 del DLGS 36/2023

¹⁷ l'art. 3 dell'Allegato II.1 dà la possibilità alle amministrazioni di dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un proprio regolamento con cui disciplinare:

- Le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio della rotazione degli affidamenti;
- Le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- Criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo all'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento



- I criteri di valutazione;
- Lo schema di lettera di invito.

La procedura negoziata senza bando si articola in due macro-fasi:

- 1- FASE PRELIMINARE – Finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara, che può avvenire tramite indagine di mercato o selezione da un elenco degli operatori. Le modalità di conduzione delle indagini di mercato o dell'utilizzo degli elenchi degli operatori economici sono stabilite rispettivamente dagli articoli 2 e 3 dell'Allegato II.1 del Dlgs 36/2023;
- 2- FASE DI GARA – Finalizzata ad individuare la migliore offerta fra quelle che sono state presentate dagli operatori economici invitati, individuati nella fase preliminare. Le fasi del procedimento variano in base al criterio di aggiudicazione scelto (prezzo più basso, qualità/prezzo).

2.1 ITER AMMINISTRATIVO

2.1.1 Indagine di mercato

Come detto ai paragrafi precedenti, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta, tramite indagini di mercato.

Il provvedimento con cui si dispone l'indizione deve indicare questa scelta e approvare l'Avviso da pubblicare sulla piattaforma di approvvigionamento certificata unitamente al capitolato speciale di appalto (ed eventuali allegati tecnici) e lo schema di contratto.

Preliminarmente all'avvio della procedura, il RUP individua i dipendenti che interverranno alla procedura di gara e alla successiva fase di esecuzione del contratto, provvedendo ad acquisire le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del Codice.

L'Avviso deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Il valore dell'affidamento;
- Gli elementi essenziali del contratto e il criterio di aggiudicazione;
- I requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti all'operatore per poter partecipare alla procedura di gara;
- Il numero minimo ed eventualmente il numero massimo degli operatori che verranno invitati alla procedura *[come detto in precedenza, per le procedure di servizi e forniture non è necessario prevedere questo limite]*;
- *Nel caso in cui è previsto un numero massimo di operatori da invitare, devono essere indicati i criteri che verranno utilizzati per la scelta, che devono essere: oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.*

Il comma 2 bis dell'articolo 50, introdotto dal Dlgs 209/2024, prevede che le stazioni appaltanti pubblichino sul proprio sito l'avvio dell'indagine.

In relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti all'operatore economico, si ricorda la modifica apportata dal Dlgs 209/2024 all'art. 100 comma 11, in base alla quale:

- I requisiti di capacità economico finanziaria devono riferirsi ai migliori 3 degli ultimi 5 anni;
- I requisiti di capacità tecnica e professionale devono riferirsi agli ultimi 10 anni.

Contestualmente alla pubblicazione sulla Piattaforma di approvvigionamento certificata, l'avviso viene pubblicato sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) di ANAC.



Con la pubblicazione si procede alla trasmissione e pubblicazione sulla PVL della scheda P 7_1_3 (contenente l'indicazione degli elementi identificativi e caratterizzanti dell'appalto)¹⁸ a seguito della quale viene acquisito il CIG.

Per adempiere agli obblighi di Pubblicità, l'Avviso e la documentazione allegata (provvedimento di indizione, Capitolato speciale di appalto e schema di contratto), con l'indicazione della data di avvio della fase di indagine di mercato e il termine entro il quale possono essere presentate le manifestazioni di interesse, devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Scaduto il termine, la stazione appaltante deve trasmettere ad ANAC la scheda S1, contenente l'indicazione degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse.

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia espresso l'intenzione di restringere il numero di operatori da invitare alla procedura di gara, in questa fase si applicano i criteri per selezionare gli operatori da invitare fra quelli che hanno manifestato l'interesse a partecipare. Come già detto, questa fase può non interessare le negoziate relative a servizi e forniture, per le quali non è necessario prevedere criteri che limitino l'invito alla procedura di gara a causa del numero generalmente esiguo di manifestazioni di interesse presentate in risposta all'avviso.

2.1.2 Ricorso all'elenco degli operatori

Gli elenchi degli operatori economici sono costituiti dalle stazioni appaltanti secondo le indicazioni contenute nell'Allegato II.1.¹⁹

Nel caso in cui la determina a contrarre contenga l'indicazione della volontà di avvalersi dell'elenco degli operatori, la stazione appaltante procede con l'acquisizione del CIG, tramite la trasmissione in PVL delle informazioni contenute nella Scheda P 7_2, attraverso la Piattaforma di approvvigionamento.

2.2 Procedura Negoziata -Criterio Qualità/prezzo

Nel caso in cui l'amministrazione scelga come criterio di aggiudicazione, il criterio qualità/prezzo, all'operatore economico viene richiesta la presentazione di un'offerta tecnica che viene valutata da una commissione appositamente nominata, sulla base dei criteri individuati nella lettera di invito.

Pertanto, in aggiunta all'elemento economico del prezzo viene valutata la componente tecnica e verrà selezionata quindi, l'offerta che nel complesso garantisce il migliore rapporto fra questi due elementi.

2.2.1 Invito alla presentazione dell'offerta

La lettera di invito alla presentazione dell'offerta (sottoscritta dal Dirigente Responsabile del Contratto/Responsabile Unico di Progetto) viene trasmessa dalla stazione appaltante agli operatori economici individuati con uno dei due metodi descritti ai pa-

¹⁸ la scheda P 7_1_3_ contiene i seguenti dati:

- RUP e stazione appaltante;
- Descrizione delle prestazioni da acquisire;
- L'importo;
- Oggetto principale del contratto (lavori, servizi o forniture);
- La presenza di opzioni o rinnovi;
- Il criterio di aggiudicazione;
- Data di scadenza del termine entro cui presentare la manifestazione di interesse.

¹⁹ in applicazione dell'art. 3 e dell'art. 1 comma 3 lett b, le stazioni appaltanti possono adottare un regolamento nel rispetto del proprio ordinamento, che contenga le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo.



ragrafi precedenti. Con la lettera di invito viene fornita la rimanente documentazione.

La trasmissione avviene attraverso la Piattaforma di approvvigionamento certificata.

La lettera di invito contiene il termine entro cui gli operatori economici possono presentare l'offerta.

Alla scadenza del termine, viene trasmesso ad ANAC, tramite la scheda S2, l'elenco degli operatori economici invitati e quelli che hanno presentato offerta. Questo consente l'attivazione del FVOE per gli operatori economici che partecipano alla procedura.

La lettera di invito alla presentazione dell'offerta è corredata dai seguenti allegati:

- *Relazione generale illustrativa;*
- *Capitolato speciale d'appalto (ed eventuali allegati: Capitolato Tecnico, Profili professionali ed eventuale ulteriore documentazione tecnica);*
- *Calcolo della stima dell'appalto e prospetto economico degli oneri complessivi, nel caso in cui la stazione appaltante ritiene opportuno fornire una articolata descrizione degli elementi che hanno contribuito a determinare l'importo a base di gara²⁰.*
- Schema di contratto;
- Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione;
- Dichiarazioni Consorziata;
- Dichiarazioni impresa ausiliaria;
- Patto di integrità;
- Dichiarazioni segreti tecnici e commerciali contenuti nell'offerta tecnica;
- Dettaglio Economico (se presente);
- DUVRI (se obbligatorio);

2.2.1.2 Caratteristiche della documentazione di gara

Per una efficiente impostazione di una procedura di acquisto, in coerenza con il principio di risultato, è importante inquadrare la funzione dei documenti di gara che caratterizzano la procedura e i legami attraverso cui sono interconnessi. Questo consentirà di definirne i contenuti in modo ottimale al fine di rendere soddisfacente la prestazione acquistata.

Per comprendere la funzione dei documenti di gara, è utile chiedersi a quale esigenza rispondono i loro contenuti. Di seguito si prova a focalizzare le domande che la stazione appaltante si pone nel momento in cui predispone una procedura di appalto e quali sono i documenti in cui si articolano le risposte.

- Rispondono alle domande: Quale è il contesto in cui nasce il fabbisogno di acquisto? Quali sono gli obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere con la gara? Che cosa si acquista? Quali sono le caratteristiche della prestazione e i livelli minimi di servizio che l'operatore economico dovrà garantire? come deve essere eseguita la prestazione? Quali sono le regole che disciplinano il rapporto fra le parti?
 - o Capitolato tecnico (ed eventuali allegati tecnici);
 - o Profili professionali;
 - o Schema di contratto.
 - Risponde alla domanda: chi può partecipare alla gara?
 - o Requisiti di idoneità, requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, (contenuti nell'Avviso che avvia l'indagine di mercato e nella lettera di invito).
 - Risponde alla domanda: Che tipo di progettualità deve essere richiesta all'operatore economico affinché possa essere garantito il raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione e la migliore soddisfazione nella realizzazione

²⁰ L'allegato I.7 del Codice prevede per gli appalti di servizi e forniture un unico livello di progettazione. I contenuti minimi della progettazione sono costituiti almeno da:

- Relazione generale illustrativa;
- Capitolato tecnico;
- Documento di stima economica



delle prestazioni descritte nel capitolato? Quali sono le soluzioni organizzative e tecnologiche che consentono di gestire le complessità descritte nel capitolato? Con quali modalità verranno garantiti i livelli di servizio richiesti nel capitolato?

- Schema di offerta tecnica (contenuta nella lettera di invito).
- Rispondono alla domanda: Quali sono i criteri di valutazione che consentono alla stazione appaltante di mettere a confronto le offerte presentate rispetto agli elementi richiesti in offerta tecnica, assegnare un punteggio rispetto ad ogni criterio e individuare l'offerta tecnica più rispondente alle esigenze dell'amministrazione e in grado di garantire la qualità della prestazione?
 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (contenuti nell'avviso che avvia l'indagine di mercato e nella lettera di invito)

La seguente tabella indica i contenuti minimi dei documenti che caratterizzano la procedura.

DOCUMENTO	CONTENUTO MINIMO
Capitolato Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> – Descrizione del contesto di riferimento; – Descrizione del fabbisogno dell'amministrazione e degli obiettivi che si intendono raggiungere; – Quadro normativo di riferimento; – Eventuali standard tecnologici di riferimento; – Descrizione dell'oggetto; – Durata – Specifiche tecniche della prestazione indicando le metriche di dimensionamento, le specifiche funzionali (anche di massima), i livelli di servizio; – Requisiti in termini di sicurezza; – Individuazione della documentazione richiesta al fornitore e tempi di rilascio; – Descrizione delle modalità di esecuzione (modalità e tempi di consegna, modalità di verifica di conformità. Eventuali modalità organizzative da tenere in considerazione); – Piani di subentro ed exit strategy; – Penali;
Allegato Profili Professionali (eventuale)	Allegato al Capitolato Tecnico da predisporre nel caso in cui si ritiene opportuno che le prestazioni siano eseguite da figure professionali specifiche. Se previsto, il documento descrive il ruolo e le attività che ogni figura professionale svolgerà nell'ambito dell'appalto e per ognuna le richieste in termini di: competenze, conoscenze, abilità, titoli di studio, certificazioni.
Schema di contratto	<ul style="list-style-type: none"> – Oggetto; – Durata; – Modifiche delle prestazioni in corso di esecuzione (ai sensi dell'art. 120); – Patto di integrità; – Indicazione di RUP, Responsabili di fase, Direttore dell'esecuzione, responsabile tecnico del fornitore; – Corrispettivi, fatturazione e pagamenti; – Tracciabilità dei flussi finanziari; – Disciplina del diritto d'autore/manleve/disciplina del riuso (eventuale); – Anticipazione del prezzo (eventuale); – Penali – Garanzie; – Obblighi dei fornitori; – Obblighi specifici Pnrr – Recesso – Risoluzione – Foro competente <p>In allegato al contratto deve essere sottoscritta la nomina del Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR</p>
Requisiti di idoneità, di capacità economica e tecnico professionale (indicati nell'avviso che avvia l'indagine di mercato e successivamente riportati nella lettera di invito)	<p>I requisiti di idoneità sono definiti dal comma 3 dell'art. 100 del Codice.</p> <p>L'art. 100 comma 11 del codice stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – I requisiti di capacità economico finanziaria (fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto) devono riferirsi ai migliori 3 degli ultimi 5 anni; – I requisiti di capacità tecnica e professionale (contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati) devono riferirsi agli ultimi 10 anni.



<p>Schema di Offerta Tecnica (contenuto nella lettera di invito)</p>	<p>L'offerta tecnica dovrebbe essere impostata secondo una struttura che consenta la valutazione di tutti gli elementi in essa contenuti.</p> <p>È consigliabile una struttura in paragrafi, collegato ad ognuno uno o più criteri di valutazione. In questo modo la progettualità presentata potrà essere valutata nel suo complesso.</p> <p>Ogni appalto presenta caratteristiche specifiche (contenute nel capitolato) in funzione delle quali deve essere impostata l'offerta tecnica (e i criteri di valutazione collegati).</p> <p>In via generale, elementi da tenere in considerazione sono l'assetto organizzativo offerto dall'operatore economico, la descrizione di un piano della qualità relativo alla gestione della cybersecurity o, nel caso dell'acquisto di software applicativi, la descrizione delle caratteristiche del servizio che garantiscano l'interoperabilità o la portabilità.</p> <p>In relazione alle gare finanziate con PNRR, in offerta tecnica devono essere presentate le certificazioni e l'impegno ad adottare le misure che consentono di avere il punteggio premiale.</p> <p>L'offerta tecnica deve contenere la dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e allega la documentazione a comprova.</p>
<p>Criteri di valutazione (indicati nella lettera di invito)</p>	<p>Ai sensi dell'art. 108 comma 4 (così come modificato dal Dlgs 209/2024) devono essere oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale.</p> <p>I criteri di valutazione devono essere definiti in stretta connessione rispetto all'offerta tecnica. Più quest'ultima è schematica e precisa nelle richieste e più facile sarà la definizione dei criteri che consentono di attribuire il relativo punteggio. Ogni criterio di valutazione può essere suddiviso in subcriteri e per ognuno deve essere indicato il criterio motivazionale, ossia il parametro che consente la valutazione e la conseguente attribuzione di un voto.</p> <p>Nel caso di procedure di gara finanziate dal PNRR devono essere previsti dei criteri prevedano l'attribuzione di punteggio agli operatori economici che abbiano adottato ((o si impegnino ad adottare) specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere e l'inclusione lavorativa ai sensi dell'art. 47 del DL 77/2021²¹.</p>

Nelle procedure che utilizzano il criterio di aggiudicazione qualità/prezzo, la lettera di invito contiene, fra le altre informazioni, anche i criteri di valutazione delle offerte che, sulla base Per i servizi informatici, lo stesso comma 4 pone l'obbligo per le stazioni appaltanti di considerare elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela di interessi

21 Art. 47 d.l. 77/2021: "c. 4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. 5. **Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che: a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 33 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative o di organizzazione del lavoro; c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali; (d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254>>**



nazionali strategici. In questi casi deve essere fissato un tetto massimo per il punteggio economico pari al 10% (aumentato al 30% nel caso di appalti ad alta intensità di manodopera).

Indipendentemente dagli obblighi posti dal contesto di impiego, nella definizione dei criteri è sempre utile considerare l'opportunità di inserire elementi di valutazione relativi all'ambito della cybersecurity (per esempio nel caso di procedure di gara di servizi cloud).

2.2.2 Verifica della documentazione amministrativa

Scaduto il termine di presentazione delle offerte, il RUP (o il responsabile di fase se nominato), in seduta pubblica:

- esamina la documentazione amministrativa relativa alle offerte presentate;
- attiva l'eventuale soccorso istruttorio;
- individua gli operatori economici ammessi/esclusi al termine della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali.

Sulla base della verifica amministrativa, il DRC/RUP adotta il provvedimento con cui vengono approvati i verbali, vengono individuati i partecipanti ammessi/esclusi e nominata la commissione di valutazione delle offerte tecniche, i cui membri hanno preventivamente sottoscritto e trasmesso al RUP la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse.

Ai sensi dell'art. 90 comma 1 del Codice, entro cinque giorni dall'adozione, il provvedimento viene trasmesso agli operatori economici. In caso di operatori esclusi, vengono comunicate anche le motivazioni che hanno portato all'esclusione.

Sul profilo del committente deve essere pubblicato il provvedimento di nomina della Commissione e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Codice.

A seguito dell'adozione del provvedimento, il DRC/RUP individua la data della seduta per l'apertura delle offerte tecniche dandone avviso agli operatori economici e ai componenti della Commissione.

2.2.3 Apertura e verifica offerte tecniche

A meno che l'ordinamento della stazione appaltante non disponga diversamente, le sedute di apertura e verifica formale delle offerte tecniche (e in generale tutte le sedute pubbliche) sono condotte dalla Commissione di valutazione.

La Commissione procede ad aprire le offerte tecniche e ne verifica la correttezza formale.

Delle sedute vengono redatti i relativi verbali.

In caso di esclusione di offerte per rilievi formali, il DRC/RUP adotta il provvedimento con cui viene disposta l'approvazione del verbale e l'esclusione degli operatori economici interessati.

Del provvedimento e delle motivazioni dell'esclusione viene data comunicazione agli operatori economici interessati all'esclusione entro 5 giorni dalla data di adozione (ai sensi dell'art. 90 comma 1 del Dlgs 36/2023).

2.2.4 Valutazione tecnica della commissione

La valutazione delle offerte tecniche avviene nell'ambito di sedute riservate della commissione, delle quali viene redatto apposito verbale.

Nel caso in cui, nel corso della valutazione delle offerte risulti necessario escludere una o più offerte, il Presidente della Commissione provvede a darne tempestivamente



comunicazione al DRC/RUP trasmettendo i verbali da cui risulta l'esclusione al fine dell'adozione del conseguente provvedimento di esclusione.

Il DRC/RUP provvede quindi all'adozione del provvedimento di approvazione dei verbali e di esclusione ed entro il termine di 5 giorni (ai sensi dell'art. 90 comma 1 del DLgs 36/2023) provvede a comunicarlo agli operatori economici interessati congiuntamente alle motivazioni dell'esclusione.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, il Presidente della Commissione individua la data della seduta pubblica di comunicazione dei punteggi tecnici e apertura delle offerte economiche, dandone comunicazione agli operatori economici.

2.2.5 Apertura delle offerte economiche

In seduta pubblica la Commissione:

- comunica i punteggi tecnici;
- apre le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale;
- esclude le eventuali offerte economiche irregolari;
- ove necessario sospende la seduta pubblica per l'effettuazione delle valutazioni sulle offerte economiche, da svolgersi in seduta riservata;
- approva la documentazione economica al fine procedere all'attribuzione dei punteggi e alla definizione della classifica della gara.

Nel caso in cui la migliore offerta non è anomala, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione al RUP e al Responsabile di fase (se nominato).

Il DRC/RUP, qualora la Commissione avesse escluso offerte economiche per irregolarità:

- approva i verbali e adotta il provvedimento con il quale dispone le esclusioni;
- entro 5 gg. dalla data di certificazione del provvedimento comunica il provvedimento che determina le esclusioni via pec agli esclusi riportando le relative motivazioni risultanti dai verbali (art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023).

Anomalia dell'offerta

Nel caso in cui viene riscontrata l'anomalia della migliore offerta sulla base degli elementi individuati nella lettera di invito ai sensi dell'art. 110 del DLgs 36/2023, la Commissione non può formulare la proposta di aggiudicazione e trasmette al RUP o al Responsabile di fase, se nominato, l'offerta per la verifica di congruità.

Conclusa la seduta pubblica il Presidente della Commissione trasmette i verbali delle sedute pubbliche gestite dalla Commissione giudicatrice e i verbali delle sedute riservate (di valutazione tecnica ed eventuale economica) al RUP e al Responsabile di fase, se nominati e al DRC.

Il RUP o il Responsabile di fase, se nominato ed incaricato, svolge la verifica di congruità dell'offerta con l'eventuale supporto della Commissione di gara redigendo apposito verbale delle operazioni nell'ambito del quale, al termine del procedimento di verifica dell'anomalia con esito positivo, formula al DRC la proposta di aggiudicazione.

Nel caso in cui il procedimento di verifica dell'anomalia dia esito negativo e l'offerta venga, quindi, ritenuta anomala, il DRC, su proposta del RUP e, se nominato ed a ciò incaricato, del Responsabile della fase affidamento:

- approva con apposito provvedimento i verbali dai quali risultano le valutazioni fatte nel procedimento di anomalia e l'esito negativo della verifica e del procedimento di anomalia ed esclude l'offerta anomala;
- entro 5 gg. dalla data di adozione, comunica il provvedimento all'operatore economico interessato (ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023);
- trasmette il provvedimento dal quale risulta l'esclusione alla Commissione giudi-



catrice, la quale ridetermina la classifica ex art. 108 comma 12 del D.Lgs. 36/2024 e procede ai conseguenti adempimenti.

2.2.6 Aggiudicazione

Individuata la migliore offerta non anomala, il RUP o il Responsabile di fase, se nominato ed incaricato:

- attiva i controlli sui requisiti di partecipazione dichiarati dal concorrente in sede di gara;
- verifica l’attendibilità degli impegni assunti dall’aggiudicatario laddove ricorra l’applicazione dell’art. 102 del Codice, quindi nel caso di prestazioni di natura non intellettuale o affidamenti finanziati dal PNRR.

Dopo l’esito dei controlli sull’aggiudicatario, il DRC adotta il provvedimento con cui approva i verbali della commissione di valutazione, dando atto dell’esito positivo dei controlli e dispone l’aggiudicazione e il finanziamento dell’aggiudicazione con l’assunzione dei relativi impegni di spesa ²².

Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 99 del Dlgs 36/2023 (così come modificato dal Correttivo), decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, in caso di comprovato malfunzionamento anche parziale del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante è autorizzata a disporre l’aggiudicazione, che è immediatamente esecutiva, previa presentazione da parte dell’operatore economico di autocertificazione resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), attestante il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento e l’assenza di cause di esclusione. Rimane fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, la stazione appaltante procederà al recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite o il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle prestazioni rimanenti.

Entro 5 giorni dalla data di adozione del provvedimento, il DRC procede alla sua pubblicazione sul profilo del committente e ne dà comunicazione agli operatori economici.

Trasmette inoltre ad ANAC la scheda A2_29 con i dati relativi all’aggiudicazione. La scheda contiene anche il link alla sezione “Amministrazione Trasparente”, per assolvere gli obblighi relativi a pubblicità e trasparenza. Il link non deve essere riferito ad una pagina generica, ma alla pagina da cui è possibile vedere e scaricare tutta la documentazione di gara.

2.2.7 Stipula del contratto

La stipula del contratto deve avvenire secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 18 del Codice: in forma di scrittura privata in modalità elettronica oppure secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta

²² E’ consolidata l’opinione della Corte di Cassazione in tema di contratti senza impegno di spesa in base alla quale “la delibera con cui i competenti organi comunali autorizzano la stipula di un contratto che implica una spesa per l’ente sia affetta da nullità qualora manchi il relativo impegno contabile, ovvero qualora, pur in presenza dello stesso, difetti l’attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario dell’esistenza della necessaria copertura finanziaria”. Tale posizione trova il suo fondamento nell’art. 191 del TUEL, che, a sua volta, rinvia art. 153 comma 5 dello stesso TUEL.

Tuttavia, si segnala la recente pronuncia della Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per il Molise n.163/2024/PAR del 17/12/2024, in base alla quale la corretta sequenza delle fasi del procedimento di spesa, nel caso di effettuazione di procedure ad evidenza pubblica, solo a seguito del perfezionamento dell’obbligazione giuridica sorge l’obbligo di procedere alla registrazione dell’impegno di spesa (in attuazione dell’art. 183 del TUEL, così come integrato dal punto 5.1 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011). Poiché l’atto di aggiudicazione rappresenta la conclusione della fase di individuazione del contraente, ma non il sorgere dell’obbligazione, che si verifica solo con la stipula del contratto. Di conseguenza, il procedimento giuscontabile corretto è quello in cui la stipula del contratto precede la trasformazione della prenotazione delle risorse (effettuata con l’iniziale determina a contrarre) in impegno definitivo.



elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, entro **30 giorni**²³ dalla data di aggiudicazione.

Preliminarmente alla stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare all'Amministrazione la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli articoli 53 e 117 del Codice.

2.3 Procedura Negoziata – Criterio prezzo più basso

Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso viene scelto nel caso in cui la prestazione sia già definita in tutti i suoi dettagli e la stazione appaltante non ritenga necessario valutare proposte progettuali presentate dall'operatore economico in una offerta tecnica.

Nelle procedure di gara di ambito informatico questo criterio viene utilizzato soprattutto in caso di forniture. Nel caso dei servizi, invece, risulta utile e opportuno comparare e valutare anche le proposte qualitative delle prestazioni offerte dai partecipanti. In questi casi è preferibile utilizzare il criterio qualità/prezzo.

Preliminarmente all'avvio della procedura, il RUP individua i dipendenti che interverranno alla procedura di gara e alla successiva fase di esecuzione del contratto, provvedendo ad acquisire le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del Codice.

2.3.1 Invito a presentare offerta

La lettera di invito alla presentazione dell'offerta (sottoscritta dal Dirigente Responsabile del Contratto/Responsabile Unico di Progetto) viene trasmessa dalla stazione appaltante agli operatori economici individuati con uno dei due metodi descritti ai paragrafi precedenti attraverso la Piattaforma Certificata in uso all'Amministrazione. Con la lettera di invito viene fornita la rimanente documentazione.

La trasmissione avviene attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Certificata.

La lettera di invito contiene il termine entro cui gli operatori economici possono presentare l'offerta.

Alla scadenza del termine viene trasmesso ad ANAC, tramite la scheda S2, l'elenco degli operatori economici invitati e quelli che hanno presentato offerta. Questo consente l'attivazione del FVOE per gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura.

- Capitolato speciale d'appalto (ed eventuali allegati: Capitolato Tecnico, Profili professionali...);
- Schema di contratto;
- Modello A1;
- Dichiarazioni Consorziato – Modello A2;
- Dichiarazioni impresa ausiliaria – Modello A3;
- Patto di integrità;
- Dettaglio Economico (se presente);
- DUVRI (se obbligatorio);
- Calcolo della stima dell'appalto e prospetto economico degli oneri complessivi, *nel caso in cui la stazione appaltante ritiene opportuno fornire una articolata descrizione degli elementi che hanno contribuito a determinare l'importo a base di gara.*

²³ Il Correttivo modifica il comma 1 dell'art. 18 che viene riformulato prevedendo che per le procedure sottosoglia (negoziato/affidamenti diretti) il contratto è stipulato ANCHE mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato. Si chiarisce quindi, che non è precluso l'utilizzo delle altre forme previste dall'art. 18. Per le procedure sottosoglia non si applica il termine dilatorio (stand still).



2.3.2 Verifica della documentazione amministrativa

Scaduto il termine di presentazione delle offerte, il RUP (o il responsabile di fase se nominato), in seduta pubblica:

- esamina la documentazione amministrativa relativa alle offerte presentate;
- attiva l'eventuale soccorso istruttorio;
- individua gli operatori economici ammessi/esclusi al termine della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali.

Sulla base della verifica amministrativa, il DRC/RUP adotta il provvedimento con cui vengono approvati i verbali, vengono individuati gli operatori economici ammessi/esclusi.

Ai sensi dell'art. 90 comma 1, entro cinque giorni dall'adozione, il provvedimento viene trasmesso agli operatori economici. In caso di operatori esclusi, vengono comunicate anche le motivazioni che hanno portato all'esclusione.

2.3.3 Apertura e verifica dell'offerta economica

Conclusa la verifica della documentazione amministrativa il RUP oppure il Responsabile di fase, se nominato:

- apre le offerte e l'ulteriore documentazione economica e ne verifica la regolarità formale;
- esclude le eventuali offerte economiche irregolari;
- approva la documentazione economica al fine di procedere all'attribuzione dei punteggi e alla definizione della classifica della gara tramite la Piattaforma certificata in uso alla stazione appaltante;
- qualora le offerte siano almeno 5, viene effettuato il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e si rilevano le offerte anomale con eventuale applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale.

Se relativamente alla migliore offerta non ricorrono i presupposti per l'attivazione della verifica di congruità ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 e/o è prevista l'esclusione automatica delle offerte, il RUP formula la proposta di aggiudicazione e chiude la seduta.

2.3.4 Verifica anomalia (eventuale)

Se la migliore offerta è anomala, il RUP chiude la seduta senza la formulazione della proposta di aggiudicazione.

Il RUP o il Responsabile di fase, se nominato ed a ciò incaricato, svolge la verifica di congruità dell'offerta e la verifica del costo della manodopera redigendo apposito verbale delle operazioni nell'ambito del quale, al termine del procedimento di verifica, formula al DRC la proposta di aggiudicazione o di esclusione.

2.3.5 Aggiudicazione

Se la verifica di congruità e la verifica dei costi della manodopera (che si effettua indipendentemente dall'anomalia dell'offerta) si conclude positivamente, il RUP o il Responsabile di fase, se nominato ed incaricato:

- attiva i controlli sui requisiti di partecipazione dichiarati dal concorrente in sede di gara;



- verifica l’attendibilità degli impegni assunti nei confronti dell’aggiudicatario laddove ricorra l’applicazione dell’art. 102 del Codice.

Nel caso in cui la verifica sui costi della manodopera o la verifica di congruità dell’offerta non si concludano positivamente il DRC, su proposta del RUP e, se nominato ed a ciò incaricato del Responsabile della fase affidamento:

- Adotta il provvedimento con cui vengono approvati i verbali delle verifiche ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e l’offerta viene esclusa;
- entro 5 gg. dalla data di adozione del provvedimento, ai sensi dell’art. 90 comma 1 del Dlgs 36/2023 trasmette la comunicazione di esclusione all’operatore economico.

A seguito dell’adozione del provvedimento viene rideterminata la classifica (ai sensi dell’art. 108 comma 12 del Dlgs 36/2023) a cura del RUP, il quale procede ai conseguenti adempimenti (verifica del possesso dei requisiti e verifica del costo della manodopera).

Nel caso in cui i controlli sul possesso dei requisiti da parte del primo classificato non si siano conclusi positivamente il DRC, su proposta del RUP e, se nominato ed a ciò incaricato del Responsabile della fase affidamento:

- Adotta il provvedimento di esclusione del concorrente;
- entro 5 gg. dalla data di certificazione del provvedimento comunica l’esclusione all’operatore economico (art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023);

A seguito dell’adozione del provvedimento viene rideterminata la classifica (ai sensi dell’art. 108 comma 12 del Dlgs 36/2023) a cura del RUP, il quale procede ai conseguenti adempimenti (verifica del possesso dei requisiti e verifica del costo della manodopera).

Dopo l’esito positivo dei controlli sull’aggiudicatario, il DRC:

- adotta il provvedimento con cui dà atto dell’esito positivo dei controlli, dell’eventuale esito positivo della verifica di congruità dell’offerta risultata anomala, dispone l’aggiudicazione ed assume l’impegno della spesa²⁴;
- procede alla pubblicazione del provvedimento sul Profilo del committente e, entro 5 gg. dalla data di certificazione del provvedimento, ne dà comunicazione ai concorrenti.

Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 99 del Dlgs 36/2023 (così come modificato dal Correttivo), decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, in caso di comprovato malfunzionamento anche parziale del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante è autorizzata a disporre l’aggiudicazione, che è immediatamente esecutiva, previa presentazione da parte dell’operatore economico di autocertificazione resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), attestante il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento e l’assenza di cause di esclusione. Rimane fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, la stazione appaltante procederà al recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite o il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle prestazioni rimanenti.

2.3.6 Stipula del contratto

La stipula del contratto deve avvenire secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 18 del Codice: in forma di scrittura privata in modalità elettronica oppure secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta

²⁴ Cfr nota n.22



elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, entro **30 giorni**²⁵ dalla data di aggiudicazione.

Preliminarmente alla stipula del contratto, viene richiesta, l'aggiudicatario deve presentare all'Amministrazione la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli articoli 53 e 117 del Codice.

In allegato vengono forniti i modelli dei documenti di gara che contengono le indicazioni specifiche per appalti di servizi informatici:

Schema di capitolato;

Schema di contratto/Schema di contratto PNRR-PNC;

Modello di dettaglio economico



²⁵ Cfr nota 23



Appendice 1 alle Linee Guida.
TABELLA DI SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO (DL 209/2024)
AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DLSG 36/2023).

(La tabella riporta le modifiche che rilevano per gli appalti di servizi e forniture sottosoglia)

ARTICOLO DLGS 36/2023	MODIFICHE INTRODOTTE DAL DL 209/2024	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
<p>ARTICOLO 11, comma 2, comma 2bis, comma 4 (PRINCIPIO DI APPLICAZIONE DEI CCNL DI SETTORE. INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RITARDO NEI PAGAMENTI)</p>	<p>All'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.»; b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.»; c) al comma 3, le parole «Gli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici»; d) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità all'allegato I.01»</p>	<p>Viene modificata la disciplina per l'applicazione nell'ambito degli appalti dei contratti collettivi nazionali (CCNL). - modifica al comma 2: le stazioni appaltanti sono ora tenuti ad indicare il CCNL applicabile non solo nei bandi e negli inviti, ma anche nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre in conformità al comma 1 e al nuovo allegato I.01. Questo allegato introduce i criteri e le modalità per l'individuazione del CCNL e per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele (commi 3 e 4). L'obbligo di indicazione del CCNL si intende esteso anche agli affidamenti diretti; - introduzione del comma 2 bis: obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre, il CCNL applicabile al personale impiegato per le prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, nel caso in cui queste siano differenti da quelle prevalenti dell'appalto o della concessione, per una quota pari o superiore al 30%; - con la modifica al comma 4 si precisa che la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata dall'operatore economico, deve essere effettuata secondo le modalità dell'art. 110 e in conformità alle nuove disposizioni dell'allegato I.01. L'introduzione di una presunzione di equivalenza dei CCNL; Le modalità di verifica e l'obbligo di parità retributiva; Criteri di identificazione del CCNL (criteri principali e criteri supplementari)</p>
<p>ARTICOLO 14, comma 11 (SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA E METODI DI CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DEGLI APPALTI. DISCIPLINA DEI CONTRATTI MISTI)</p>	<p>All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «senza applicare le disposizioni del codice» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità previste per gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I».</p>	<p>In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10 dello stesso articolo, (in base ai quali in caso di appalti suddivisi in lotti, l'importo dell'appalto è computato nell'importo complessivo della totalità dei lotti), nel caso in cui l'importo stimato sia inferiore ad Euro 80.000,00 (per le forniture e servizi), le Stazioni Appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti con le modalità previste per le procedure di cui al Libro II parte I del Codice (affidamenti sottosoglia), purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo.</p>
<p>ARTICOLO 15 (RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO)</p>	<p>All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.».</p>	<p>La modifica è volta a consentire alle stazioni appaltanti di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti previsti all'allegato I.2</p>
<p>ARTICOLO 18, comma 1 e comma 3 (IL CONTRATTO E LA SUA STIPULAZIONE)</p>	<p>al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti,» sono inserite le seguenti: «il contratto può essere stipulato anche»; al comma 3, all'alea, la parola: «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «trentadue» e, alla lettera d), le parole: «, ai sensi dell'articolo 55, comma 2» sono soppresse.</p>	<p>Il Correttivo modifica il comma 2 dell'art. 18 che viene riformulato prevedendo che per le procedure sottosoglia (negoziata/affidamenti diretti) il contratto è stipulato ANCHE mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere. Si chiarisce quindi, che non è precluso l'utilizzo delle altre forme previste dall'art. 18. Il periodo di stand still viene ridotto da 35 a 32 giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Ma per le procedure sottosoglia si conferma la non applicazione. Ai contratti sottosoglia si applica il termine di 30 giorni previsto dall'art. 55.</p>



ARTICOLO 19 comma 3 (PRINCIPI E DIRITTI DIGITALI)	<p>All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti».</p>	<p>Chiarimento terminologico per esprimere il concetto che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici, sono svolti digitalmente mediante le piattaforme utilizzate dalle stazioni appaltanti. La precedente espressione poteva far sorgere equivoci circa la proprietà delle piattaforme.</p>
ARTICOLO 24, comma 3 (FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO)	<p>All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.».</p>	<p>La modifica chiarisce i dubbi interpretativi emersi in relazione al rapporto fra le disposizioni del codice e quelle sul funzionamento delle banche dati che alimentano la BDNC. Si stabilisce adesso la prevalenza delle prime sulle seconde sulla base del principio della specialità delle fonti.</p>
ARTICOLO 35, comma 4 e comma 5 bis (ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA)	<p>a) al comma 4, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico»; b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.».</p>	<p>La modifica apportata al comma 4 specifica che fra i segreti commerciali esclusi dall'esercizio del diritto di accesso, sono da considerarsi anche quelli risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale. L'inserimento del comma 5 bis prevede che gli operatori economici, in sede di presentazione delle offerte, trasmettano alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE ai fini della verifica del possesso dei requisiti, nonché per le altre finalità previste dal codice.</p>
ARTICOLO 45 (INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE)	<p>All'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) al primo periodo, le parole «dai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»; 2) al terzo periodo, le parole «dai propri dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.»; c) al comma 7, lettera a), le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale»; d) al comma 8, primo periodo le parole «ai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «al personale».</p>	<p>Il comma 2 individua i soggetti destinatari delle risorse finanziarie destinatarie degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche. La sostituzione della parola "dipendenti" con " con la parola "personale", amplia la platea dei possibili soggetti destinatari. La modifica del comma 4, elimina l'ultimo periodo che escludeva l'attribuzione degli incentivi ai dirigenti. La modifica del comma 4, inoltre, prevede che il limite di corresponsione degli incentivi (che è fissato nel trattamento economico complessivo annuo del percettore) può essere superato nella misura del 15% per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM). Nella versione precedente si parlava in modo generico di "amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto".</p>



<p>ARTICOLO 49 comma 4 (PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI)</p>	<p>All'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.».</p>	<p>La modifica è volta a fornire ulteriori indicazioni utili alla stazione appaltante ai fini della motivazione cui è subordinata la deroga al principio di rotazione degli affidamenti sotto soglia, specificando che questa deve avere riguardo sia alla struttura del mercato che alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione resa</p>
<p>ARTICOLO 50, comma 2 (PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO)</p>	<p>All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).».</p>	<p>Per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, per affidamenti senza soglia, le stazioni appaltanti pubblicano sul loro sito l'avvio di una consultazione. La modifica è finalizzata a garantire una maggiore trasparenza della volontà della pubblica amministrazione e garantire quindi una effettiva concorrenza fra gli operatori economici.</p>
<p>ARTICOLO 53, comma 4bis (GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DEFINITIVE)</p>	<p>All'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.»</p>	<p>Non applicabilità delle riduzioni e incrementi alle garanzie in riferimento ai contratti di importi inferiori alle soglie europee. Con l'inserimento di questo comma vengono chiariti i dubbi interpretativi emersi rispetto alla precedente versione dell'articolo.</p>
<p>ARTICOLO 57, comma 1, comma 2bis, comma 5 bis (CLAUSOLE SOCIALI DEL BANDO DI GARA, E DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI E CRITERI DI SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE)</p>	<p>All'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a: a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.»; dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.»; c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale».</p>	<p>La modifica del comma 1 ripropone le medesime categorie di tutele che le clausole sociali devono garantire. Rispetto alla precedente formulazione, la lettera a specifica che la garanzia delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate deve essere garantita per tutti i settori, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio (e non quindi, limitatamente a questi settori). Il comma 2bis rinvia all'allegato II.3 per la definizione dei meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità.</p>



**ARTICOLO 60,
comma 1, comma
2 comma 3,
comma 4, comma
4 bis, comma
4 ter, comma 4
quater (REVISIONE
PREZZI)**

All'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riferite alle prestazioni oggetto del contratto»;

- il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.»;

- al comma 3:

1) all'alinea, le parole: «elaborati dall'ISTAT» sono soppresse;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;»;

3) alla lettera b), dopo le parole: «gli indici» sono inserite le seguenti: «, anche disaggregati,»;

- il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.»;

- dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.».

Le modifiche apportate al comma 1 specificano che le clausole di revisione prezzi si riferiscono alle prestazioni oggetto del contratto. Si individuano regole di attuazione del meccanismo di revisione prezzi. Per il settore dei servizi e forniture in particolare è prevista:

- una disciplina che si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva secondo i meccanismi definiti dal comma 2;
- una disciplina facoltativa che prevede l'inserimento nel contratto di meccanismi ordinari di revisione dei prezzi, agganciandolo all'indice inflattivo convenzionalmente individuato dalle parti. L'incremento di importo derivante dall'applicazione di questo meccanismo, non concorre al calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b).

E' inoltre importante la modifica apportata dal comma quater, in base al quale la revisione prezzi deve essere inserita anche nei subappalti e subcontratti, secondo i meccanismi definiti dal nuovo allegato (all. II.2 bis del Codice).



<p>ARTICOLO 61 comma 2 bis (CONTRATTI RISERVATI)</p>	<p>All'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «quelle» è soppressa e le parole: «dei suddetti operatori economici» sono soppresse; b) il comma 2 è abrogato; c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.»; d) al comma 4, il primo periodo è soppresso; e) il comma 5 è abrogato.</p>	<p>La modifica introdotta prevede che per gli affidamenti sotto soglia (ad eccezione degli affidamenti per i quali è accertato un interesse transfrontaliero), le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione o l'esecuzione a piccole e medie imprese.</p>
<p>ARTICOLO 70, comma 4 lettera f (PROCEDURE DI SCELTA E RELATIVI PRESUPPOSTI)</p>	<p>All'articolo 70, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività».</p>	<p>La modifica introduce la possibilità di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, nel caso in cui la stazione appaltante preveda nel bando questa possibilità, individuando i limiti di operatività (cfr. Consiglio di Stato 18 ottobre 9078)</p>
<p>ARTICOLO 92, comma 2 (FISSAZIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE OFFERTE)</p>	<p>All'articolo 92, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale.».</p>	<p>La modifica interviene per stabilire l'obbligo di pubblicità della proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, in caso di malfunzionamento, anche se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD). L'obbligo è assolto con la pubblicazione sul sito della stazione appaltante, della comunicazione di proroga.</p>
<p>ARTICOLO 99, comma 3bis, (VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI)</p>	<p>All'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.».</p>	<p>L'inserimento del comma 3bis, prevede che in caso di comprovato malfunzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale, la stazione appaltante può richiedere all'offerente di dichiarare, mediante autocertificazione, resa ai sensi del dpr 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento.</p>



<p>ARTICOLO 100, comma 11 (REQUISITI DI ORDINE SPECIALE)</p>	<p>1. All'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «regolamento di cui al sesto periodo del comma 4», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b»); b) al comma 11, primo periodo, le parole: «maturato nel triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti» e, al terzo periodo, le parole: «nel precedente triennio» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dieci anni».</p>	<p>In relazione agli appalti di servizi e forniture, la modifica prevede che: - i requisiti di capacità economico finanziaria vadano richiesti rispetto ai migliori 3 anni degli ultimi 5 anni; - i requisiti di capacità tecnica e professionale, vadano richiesti rispetto agli ultimi 10 anni.</p>
<p>ARTICOLO 104, comma 3, comma 8, comma 12 (AVVALIMENTO)</p>	<p>1. All'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «o dall'ANAC» sono soppresse; b) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.».</p>	<p>Viene introdotto un temperamento all'incompatibilità all'utilizzo dell'avvalimento con la partecipazione in gara dell'ausiliaria, nel caso in cui l'operatore economico abbia fatto ricorso all'avvalimento premiale. Nello specifico la modifica introdotta prevede che è consentito l'avvalimento purchè in sede di presentazione della domanda si dimostri che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la domanda presentata ad un unico centro decisionale.</p>
<p>ARTICOLO 106 comma 3 e comma 8 (GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA)</p>	<p>All'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.»; b) al comma 8: 1) al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente»; 2) al quarto periodo, le parole: «e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo e terzo».</p>	<p>La modifica apportata al comma 3 è finalizzata a chiarire che la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, può essere gestita mediante a registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) 2014/910 sull'identità digitale (Regolamento eIDAS). Il comma 8 viene modificato al fine di chiarire che la riduzione della garanzia prevista da questo comma deve conseguire alla completa gestione tramite la piattaforma dell'intero ciclo di vita della polizza. [le riduzioni riguardano le gare sopra soglia. La modifica dell'art. 53 chiarisce in modo esplicito che non si applicano alle procedure sottosoglia le riduzioni previste dall'art. 106].</p>
<p>ARTICOLO 108 comma 4 e comma 7, comma 11 (CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)</p>	<p>All'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale,»; b) al comma 7: 1) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.»; 2) al quarto periodo, le parole: «Le disposizioni di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo». c) al comma 11, dopo le parole: «offerta di opere» sono inserite le seguenti: «o prestazioni».</p>	<p>Le modifiche che interessano gli appalti di servizi e forniture sono quelle che riguardano il comma 4 e il comma 7, con le quali si precisa meglio la natura dei criteri di valutazione che devono essere criteri oggettivi di impatto economico, sociale e ambientale.</p>



<p>ARTICOLO 119 comma 1, comma 2 bis, comma 12, comma 17 (SUBAPPALTO)</p>	<p>All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.»;</p> <p>b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.»;</p> <p>c) al comma 8, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;</p> <p>d) al comma 12: il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.»;</p> <p>e) al comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.»;</p> <p>f) al comma 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.».</p>	<p>Nella conferma dell'assenza di limite alla percentuale di prestazioni subappaltabili rispetto all'importo complessivo dell'appalto, vengono apportate modifiche all'istituto del subappalto prevedendo che i contratti di subappalto siano stipulati in misura non inferiore al 20% con piccole e medie imprese (comma 2). Una soglia diversa, può essere indicata dall'operatore economico in fase di presentazione dell'offerta in ragione delle caratteristiche della prestazione o del mercato di riferimento. Con il comma 2 bis viene introdotto l'obbligo di inserire nei contratti di subappalto o subforniture le clausole di revisione prezzi.</p> <p>La modifica del comma 12 è orientata a garantire ai dipendenti delle imprese subappaltatrici le stesse tutele dei lavoratori del fornitore principale. Si stabilisce infatti che il subappaltatore può applicare un diverso contratto collettivo rispetto a quello utilizzato dal contraente principale, purché siano garantite le medesime tutele. Anche l'intervento sul comma 17 è finalizzato ad impedire forme di disparità di trattamento. In questo caso si interviene sui subappalti a cascata, specificando che i contratti che li determinano devono rispettare tutte le disposizioni previste dall'art. 119 ed in generale tutte le disposizioni del Codice.</p>
<p>ARTICOLO 120 comma 1 lettera c, comma 7 (MODIFICHE DEI CONTRATTI IN CORSO DI</p>	<p>All'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento; 3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.»; <p>b) il comma 7 è sostituito dal seguente:</p>	<p>La modifica che interessa il comma 1, prevede la sostituzione della lettera c) del comma, che prevede l'individuazione delle casistiche che possono considerarsi circostanze imprevedibili che giustificano l'attivazione di modifiche contrattuali. La modifica del comma 7, che individua le modifiche non sostanziali, è di coordinamento conseguente alle modifiche apportate al comma 1.</p>



	<p>«7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:</p> <p>a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;</p> <p>b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;</p> <p>c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.»;</p> <p>c) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente: «15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.».</p>	
<p>ARTICOLO 125 (ANTICIPAZIONE, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO)</p>	<p>All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.».</p>	<p>In base alle modifiche apportate, la percentuale dell'anticipazione è pari al 20 per cento del prezzo. I documenti di gara possono prevedere una percentuale maggiore, fino al 30 per cento del prezzo. Per gli appalti di servizi e forniture, nel caso di prestazioni pluriennali, il valore dell'anticipazione deve essere determinato per ogni annualità contabile del cronoprogramma dei pagamenti ed è corrisposto entro 15 gg dall'inizio della prima prestazione utile nell'ambito per la specifica annualità.</p>



<p>ARTICOLO 126 comma 1, comma 2bis (PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE)</p>	<p>All'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: «compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille»;</p> <p>b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti, ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.»;</p> <p>c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.».</p>	<p>Viene modificato il range percentuale per la quantificazione delle penali, adesso indicato fra lo 0,5 e l'1,5 per cento dell'ammontare netto contrattuale.</p> <p>Con l'inserimento del comma 2bis si estende agli appalti di servizi e forniture la possibilità di prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara, il riconoscimento di premialità, definendo i criteri e l'ammontare dei premi di accelerazione</p>
<p>Allegato 0.1</p>	<p>-</p>	<p>Allegato di nuovo inserimento, contiene disposizioni che consentono l'attuazione dell'articolo 11. Disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione del Contratto collettivo nazionale da applicare al personale impiegato nelle attività oggetto dell'appalto. Vengono inoltre individuati i criteri e le modalità per la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele (commi 3 e 4 dell'art.11 del Codice).</p>
<p>Allegato I.2</p>	<p>All'Allegato I.2 Attività del RUP (Articolo 15), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2, comma 1, al primo periodo, le parole: «di ruolo» sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.»;</p> <p>b) all'articolo 8:</p> <p>1) al comma 1, dopo la lettera s), è inserita la seguente: «s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore»;;</p> <p>2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14.»;</p> <p>c) all'articolo 9, comma 6, le parole «il RUP è designato unicamente da questi ultimi» sono sostituite dalle seguenti: «il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile».</p>	<p>La modifica più rilevante è quella che consente al RUP e agli eventuali responsabili di fase di avvalersi del supporto dei dipendenti della stazione appaltante per lo svolgimento di mere operazioni esecutive, incluso l'accesso alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale. La modifica ha come obiettivo quello di snellire l'operatività delle stazioni appaltanti</p>



Allegato I.7	-	<p>Per gli appalti di servizi e forniture rileva l'inserimento dell'art. 4bis, con il quale si prevede che la progettazione è articolata in un unico livello ed è predisposta dalla stazione appaltante mediante propri dipendenti in servizio.</p> <p>I contenuti minimi della progettazione sono costituiti almeno da: relazione generale illustrativa capitolato tecnico documento di stima economica</p>
Allegato II.2bis	-	<p>Introduzione del nuovo allegato in cui vengono disciplinate le modalità di attuazione delle clausole di revisione prezzi (art. 60), tenendo conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili. La Sezione III disciplina la revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture.</p> <p>Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del codice.</p> <p>Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme.</p>
Allegato II.3	<p>All'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'intestazione è sostituita dalla seguente: «Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate (Articolo 57, comma 2-bis)».</p>	<p>L'allegato prevede meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili. La modifica è di coordinamento rispetto alle modifiche approntate all'art. 57 comma 2 bis</p>
Allegato II.10	<p>Modifiche all'Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali</p> <p>1. All'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici».</p>	<p>La regolarità contributiva viene verificata attraverso lo specifico documento attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (e non più presso gli istituti previdenziali). La modifica è introdotta in attuazione della digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti e del principio di interoperabilità delle banche dati.</p>



CUP e CIG negli affidamenti diretti finanziati dal PNRR

Il **Codice Unico di Progetto (CUP)**¹ è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione: rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). È obbligatorio, quindi, prendere il CUP per ogni progetto finanziato nell'ambito di Interventi relativi a Misure PNRR.

In generale un "progetto d'investimento pubblico" è un complesso di azioni o di strumenti di sostegno, afferenti ad un medesimo quadro economico di spesa e collegati fra loro da quattro elementi: la presenza di un decisore pubblico, la previsione di un finanziamento (diretto o indiretto, totale o parziale) con risorse pubbliche, l'indicazione di un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale e la definizione di un orizzonte temporale certo.

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al Soggetto attuatore del progetto di investimento pubblico cui compete l'attuazione degli interventi.

- per gli interventi classificabili come "acquisto di beni" o "acquisto o realizzazione di servizi", la richiesta è in capo al soggetto pubblico che decide in merito all'acquisto o alla realizzazione.

Il portale da utilizzare per prendere i CUP è: https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp

Entro le 72 ore dalla richiesta del CUP È possibile correggere eventuali errori di inserimento dei dati, attraverso la funzione "Modifica CUP" (all'interno del menù Gestione).

Trascorse le 72 ore, l'utente deve richiedere l'intervento della Struttura di supporto CUP, tramite l'apposita funzione "Invio Richiesta Modifica CUP" presente all'interno dell'area Comunicazioni nel menù "Messaggi". La Struttura di Supporto CUP provvederà, dopo opportune verifiche, alla correzione delle informazioni non corrette per "errore materiale".

Revoca del CUP: il CUP può essere revocato dallo stesso utente che l'ha preso utilizzando le apposite funzionalità del portale (o inviando una richiesta alla Struttura di Supporto al CUP), per le seguenti motivazioni:

- Quando il soggetto attuatore di un intervento decide di non realizzare più il progetto;
- Quando sono apportate al progetto originario delle modifiche sostanziali (ad esempio cambio dell'oggetto progettuale, o di sostanziale variazione della tipologia di interventi realizzati). In questo caso, il soggetto attuatore deve procedere a prendere un nuovo CUP e indicando nella maschera di richiesta (precisamente nel campo "Altro"), il CUP che si deve sostituire.

Chiusura del CUP: il soggetto attuatore procede alla chiusura del CUP, attraverso le funzionalità del portale, a seguito del completamento di tutte le parti del progetto, comprese tutte le erogazioni e tutti i pagamenti.

Cancellazione del CUP: La cancellazione di un CUP deve essere eseguita nel caso di erronea richiesta di più codici per uno stesso progetto. Può procedere alla cancellazione, lo stesso utente che ha preso il CUP utilizzando le apposite funzionalità del portale (entro le 24 ore successive alla richiesta del CUP) o richiedendo l'intervento

¹ L'art. 11, comma primo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione», rende obbligatorio il CUP per gli interventi di investimento.



della Struttura di supporto CUP (dopo le 24 ore dalla richiesta del CUP. La struttura di supporto provvederà alla cancellazione, solo dopo avere svolto le opportune verifiche.

In caso di modifiche organizzative all'interno del soggetto attuatore del progetto, è possibile trasferire la titolarità dei progetti attivi ad altro utente, attraverso le procedure di trasferimento utenza.

Nel caso di interventi finanziati dal PNRR è frequente che l'autorità attuatrice della Misura (ad esempio, Dipartimento della Trasformazione Digitale, AGID, ACN), crei il template che dovrà essere utilizzato dai soggetti beneficiari per prendere il CUP. Nel momento dell'approvazione dei progetti, verrà indicato ai soggetti beneficiari il codice del Template.

In questo modo, i campi relativi alla classificazione generale di progetto e alla classificazione PNRR risultano già compilati. Nel caso di CUP PNRR, oltre alla Misura e intervento di riferimento, devono essere indicati i target e la data di conclusione del progetto.

Mentre il CUP identifica il progetto/intervento ammesso a finanziamento, il **Codice Identificativo Gara (CIG)** identifica le procedure di affidamento di servizi e forniture funzionali all'attuazione del progetto stesso.

Il codice CIG è un codice alfanumerico generato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. Il CIG svolge tre funzioni principali: una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici gestita dall'ANAC, per consentire l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti; una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall'art. 222, comma 12, del Codice dei contratti pubblici; una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

Per gli affidamenti relativi alla sola tracciabilità è stata prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: ricorrere alle piattaforme certificate oppure utilizzare un'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP (sezione della BDNCP) (<https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici>).

In base alle disposizioni di ANAC, È possibile modificare il CIG solo in relazione all'importo o al CUP indicato, solo nei seguenti casi:

- affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- adesione ad accordo quadro/convenzione di importo superiore a 5.000 euro
- Contratti esclusi (generale o di tipo accordo quadro) di importo superiore a 5.000 euro.
- Per le stesse categorie di procedure di affidamenti è possibile anche cancellare il CIG.

Sulla base della natura dei due codici, si deduce che un codice CUP può essere collegato a più CIG, in quanto, nell'attuazione di un intervento di investimento, i soggetti titolari del progetto possono affidare diverse procedure di affidamento di beni e servizi. In questo caso, ogni CIG che verrà preso dovrà essere collegato al CUP che monitora il progetto.

Per una corretta rendicontazione, CUP e CIG devono essere indicati su tutta la documentazione relativa all'affidamento e all'esecuzione contrattuale, con particolare attenzione nel caso della documentazione a corredo dei pagamenti.



Il sistema Anci a supporto della digitalizzazione dei Comuni



Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma
trasformazione digitale@anci.it

www.sistemacomunidigitali.anci.it



•D **DIPARTIMENTO**
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU